




*Azione Jean Monnet
Polo "Euromediterraneo"*



*Città di Lecce
Assessorato al Turismo*



*Federculture
Federazione Servizi Pubblici Cultura
Turismo Sport Tempo Libero*



**UNIVERSITÀ
degli STUDI di LECCE**



*Community of Mediterranean Universities
Communauté des Universités Méditerranéennes
Comunità delle Università Mediterranee*

*Il turismo culturale urbano:
orientamenti comunitari
per un processo di
sviluppo integrato*




*Mediterranean Programme
Programme Méditerranée
Programa Mediterráneo*

البرنامج المتوسطي

a cura di

Cosimo Notarstefano

Cattedra di Diritto dell'Unione Europea - Polo "Euromediterraneo" Jean Monnet



REGIONE PUGLIA
*Assessorato al Turismo,
Beni Culturali e Sport*

Lecce 23 marzo 2004

Convegno nazionale

"Lecce Città d'arte - Turismo Culturale e Nuova Imprenditorialità"

Il turismo culturale urbano: orientamenti comunitari per un processo di sviluppo integrato *

1. – Introduzione.

La diversità del patrimonio culturale europeo ed il dinamismo della creazione artistica rappresentano delle fondamentali testimonianze di civiltà della “identità europea”.

Il patrimonio culturale definisce l'identità di una collettività e costituisce una preziosa risorsa che, per la sua intrinseca natura, non è rinnovabile e pertanto necessita di essere tutelata e valorizzata per garantirne la sua fruizione nel tempo.

Le città d'arte vengono sempre più annoverate tra gli autentici osservatori privilegiati delle realtà locali quali specifici luoghi di offerta turistico-culturale (in quanto la conservazione del patrimonio assieme alla qualità delle proposte culturali rafforzano l'interesse delle medesime zone urbane acquisendo in tal modo valore economico, sia in termini di localizzazione degli investimenti che fonte generatrice di flussi turistici).

Il turismo culturale intende in particolare fornire il suo contributo incentrando l'attenzione sugli aspetti economici ed occupazionali, mettendo in rilievo il valore dell'attività culturale ed il suo specifico apporto alla coesione sociale, all'identità regionale ed allo sviluppo della collettività nel contesto urbano.

Da circa un ventennio, il turismo urbano sta conoscendo un formidabile ritorno di interesse caratterizzato da una crescita apprezzabile, beneficiando, senza dubbio, della combinazione di diversi fattori quali il movimento di rivalorizzazione e risanamento dei centri storici delle città, l'ampliamento e la correlata diversificazione delle attività culturali, l'interesse notevole, da parte dei consumatori, per il patrimonio e l'urbanistica, la ricerca di animazione e di opportunità.

Il frazionamento delle ferie, l'avvento del mercato unico assieme al generalizzato aumento della mobilità rappresentano tutti fattori che favoriscono lo sviluppo del turismo urbano europeo.

L'offerta si diversifica non solo in base all'evoluzione delle esigenze dei visitatori in termini di attività e di svago, ma anche grazie alla presa di coscienza e alla volontà sempre più decisa dei responsabili politici di promuovere il turismo quale asse strategico di sviluppo socio-economico¹ propulsore di ricchezza e di occupazione².

*Il presente documento intende sviluppare alcune considerazioni di carattere generale riproponendo anche quelle precipue indicazioni emerse dallo studio promosso nel 2000 dalla Commissione europea “*Per un turismo urbano di qualità - Gestione integrata della qualità (GIQ) delle destinazioni turistiche urbane*”. Oggetto di tale analisi sono state alcune destinazioni urbane classificate di rilevanza turistica. Trattasi allo stesso tempo di piccole città e di grandi metropoli, di città di tradizione turistica e di città che hanno acquisito tale *status* solo di recente, come anche di città attive in più segmenti del turismo urbano (città culturali, centri di svago, centri d'affari, città di fiere e congressi). Le città residenziali e quelle con meno di 20.000 abitanti sono state escluse dall'ambito dei casi studiati che sono: Amsterdam (Paesi Bassi), Aix-en-Provence (Francia), Coimbra (Portogallo), Dublino (Repubblica d'Irlanda), Glasgow (Regno Unito), Göteborg (Svezia), Lipsia (Germania), Loutraki (Grecia), Málaga (Spagna), Orléans e Blois (Francia), Rodi (Grecia), St Andrews (Regno Unito), Stoccolma (Svezia), Volterra (Italia), Winchester (Regno Unito). Le destinazioni scelte sono rappresentative della diversità delle destinazioni turistiche urbane europee sotto tutti i punti di vista: ubicazione, dimensioni, grado di apertura al turismo e di dipendenza da esso, maturità dei processi di qualità avviati e del modo di gestirli, obiettivi e strategie perseguite. Non si tratta di situazioni uniche, ma sono emblematiche delle diverse esperienze reali acquisite a carattere anche illustrativo senza alcuna pretesa di essere considerate dei modelli. La realizzazione di questo studio ha consentito di sviluppare uno schema del processo GIQ proposto per le destinazioni turistiche che è servito da filo conduttore nella presentazione dei casi selezionati. Trattasi di uno schema globale e sistematico, flessibile ed adattabile, che rappresenta, in qualche modo, un sistema di riferimento evolutivo e iterativo.

¹Il contributo del turismo nella lotta contro la disoccupazione in Europa è stato inoltre riconosciuto formalmente dal Consiglio “Turismo” (26 novembre 1997) sull'occupazione ed il turismo.

²La comunicazione della Commissione dell'aprile 1999, intitolata “*Aumentare il potenziale del turismo per l'occupazione*”, sottolinea l'importanza di una larga diffusione di questo tipo di approccio.

2. - Il contributo della cultura allo sviluppo economico.

L'Unione europea ha da tempo riconosciuto l'esistenza di uno stretto collegamento funzionale tra politiche di coesione economica e sociale ed il ruolo della cultura con i suoi riflessi sull'occupazione, pur non rendendosi ancora pienamente conto del vero potenziale di tale patrimonio, né delle possibili evoluzioni³. Le numerose sfaccettature delle testimonianze culturali hanno impatti considerevoli sul benessere sociale ed economico di una determinata area urbana e le molteplici attività ad essa associate rappresentano una rilevante fonte di occupazione diretta, indiretta e indotta.

Il patrimonio culturale di una città, che rappresenta la matrice dell'identità dei luoghi e della storia di un territorio ha assunto, negli ultimi anni, una valenza strategica dando vita a nuove forme di competizione tra sistemi locali fondati su una innovata declinazione dello sviluppo sostenibile in cui, l'intero territorio è inteso come sistema culturale di processi stratificati nel tempo. In tale ottica, la stessa pianificazione e la valorizzazione del patrimonio culturale locale non si identificano più, come settore o semplice attributo qualitativo dello sviluppo di un territorio, ma rappresentano una nuova opportunità di tutela e sviluppo sostenibile del tessuto culturale di un luogo.

La cultura, dunque, non sembra più suscettibile di una visione del tutto separata ed estranea rispetto alle logiche più generali che governano i fenomeni di sviluppo locale, ma costituisce, essa stessa, un fattore attivo per la crescita socio-economica di un territorio. Si tratta, quindi, di orientare l'azione di programmazione⁴ verso processi che includano, nella politica culturale, obiettivi non solo connessi alla tutela ma anche alla valorizzazione e alla promozione, e di puntare su interventi in grado di coinvolgere mettendo a "sistema" tutte le risorse, umane, materiali e immateriali disponibili in tale ambito e su modelli di gestione unitaria ed integrata del patrimonio culturale, turistico e ambientale di un territorio al fine di conseguire qualità dei servizi, efficienza nella spesa, economie di scala e capacità di aggregazione della domanda. La cultura influenza in maniera sempre più rilevante la localizzazione dei nuovi investimenti in quanto offre un'immagine positiva ed aumenta la forza di attrazione di un territorio rappresentando, inoltre, uno strumento decisivo per la rigenerazione di aree socialmente ed economicamente sfavorite, agevolando anche l'integrazione sociale.

La vocazione del turismo, al di là dei benefici economici e sociali, consiste pertanto nel contribuire ad influenzare un cambiamento di comportamento nei confronti della realtà locale e del patrimonio culturale, specialmente tra i detentori del potere politico decisionale. Il turismo culturale aiuta pertanto a meglio "concretizzare" i progetti concernenti la creatività rappresentando una manifestazione esplicita delle ricadute economiche che la cultura può comportare. Attività culturali e iniziative turistiche, pur dipendendo in larga misura le une dalle altre, possono avere obiettivi primari assai distinti, il che non sempre favorisce una cooperazione senza intoppi.

Solitamente si evidenziano sensibili differenze quando:

- le principali scadenze di pianificazione fanno riferimento a parametri temporali ampiamente diversi;
- viene a mancare l'accordo circa la definizione e la valutazione del prodotto/servizio;
- la scarsa conoscenza del mercato limita le iniziative ad alcune aree specializzate;
- la commercializzazione e relativa promozione dei prodotti culturali sono realizzate dagli stessi produttori e raramente sono integrate nelle reti di promozione, vendita e di commercializzazione turistiche;
- uno sfruttamento turistico inadeguato del patrimonio urbano può provocare disfunzioni se non proprio deterioramenti del medesimo.

I mercati del turismo culturale sono, quindi, complessi, segmentati e non vengono sempre trattati nella maniera più efficace utilizzando spesso solo i canali distributivi e promozionali turistici convenzionali.

³Se da un lato il valore delle testimonianze culturali di un'area urbana viene da tempo riconosciuto quale strumento propedeutico per avviare processi di rigenerazione urbana, per quanto concerne il miglioramento dell'immagine delle città, il contributo allo sviluppo delle loro infrastrutture, l'incoraggiamento alle attività turistiche e la capacità di attuare l'impatto della ristrutturazione economica dall'altro, il suo effettivo potenziale non è stato riconosciuto né completamente né esplicitamente nelle attuali esperienze intraprese di politica urbana.

⁴La strategia che si va delineando pone, dunque, le premesse per attuare un'efficace politica di intervento sul territorio tesa a valorizzare i beni culturali quali risorse in grado di determinare sviluppo economico e produttivo, e ad innescare efficienti processi di programmazione fondati su meccanismi di selezione di iniziative capaci di incidere in modo permanente sullo sviluppo regionale e sulla identificazione di circuiti tematici capaci di valorizzare le caratteristiche e le vocazioni del territorio.

3. - *Il turismo nelle aree urbane.*

Le problematiche affermatasi in numerose realtà urbane europee - specialmente in quei tradizionali settori produttivi - hanno fatto progressivamente⁵ aumentare l'importanza dell'intero comparto turistico.

Le città d'arte sono sempre più consapevoli delle opportunità offerte dal turismo e considerano che una funzione turistica rafforzata sia in grado di migliorare la struttura dell'economia urbana⁶ di numerose imprese di piccole e medie dimensioni, vero pilastro sul quale poggiano le economie locali.

Nella fattispecie il turismo culturale viene spesso percepito quale specifico fenomeno emergente a sostegno delle aree urbane volto a compensare la perdita di posti di lavoro industriali nei settori tradizionali.

Tuttavia il suo potenziale in tal senso può risultare ridotto, data la diversità delle capacità professionali tra la forza lavoro dei servizi e quella industriale.

È opportuno, quindi, considerare che non tutte le città possono fare affidamento sulle attività turistiche quale volano di sviluppo economico, e ancor più nello specifico sul turismo culturale.

Difatti, si concorda nel valutare come essenziale la coesistenza di almeno tre condizioni di fondo affinché una realtà territoriale urbana⁷ possa seriamente sviluppare le proprie attività turistiche culturali:

- *un'immagine attraente e/o interessante*; poiché i turisti devono essere consapevoli di potervi trascorrere un periodo piacevole (è tuttavia difficile valutare in quale misura l'immagine percepita influenzi la scelta della destinazione e quanto corrisponda alla qualità del prodotto turistico culturale offerto).

- *la qualità e la gamma dei prodotti/servizi turistici*; la città d'arte deve essere in grado di offrire ai suoi visitatori rilevanti attrazioni o prodotti di qualità ed una gamma completa di servizi complementari (ricettività, ristorazione, trasporti, informazioni, servizi di accoglienza, iniziative culturali, servizi socio-sanitari, sicurezza, eventi ludico-sportivi, ecc.).

- *la reale capacità della città di garantire l'efficacia dello sviluppo delle molteplici attività turistiche nel lungo termine* (in tal senso si annoverano la manutenzione del prodotto turistico, l'offerta di forza lavoro qualificata e la diffusione di campagne di marketing efficaci, l'arredo urbano che consenta una fruibilità e relativa accessibilità agevole del patrimonio urbano).

Pur mancando una precisa quantificazione dell'impatto economico e dei livelli di occupazione creati, sono state formulate numerose considerazioni d'ordine generale, tra i quali figurano i seguenti punti critici:

- mancanza di una visione comune per la cultura e per il turismo nelle città;
- opportunità di sviluppare e coordinare le possibilità di formazione e di occupazione;
- carenza di professionalità e lacune nel controllo delle norme per talune attività del settore del turismo;
- necessità di stimolare il partenariato tra istituzioni culturali e sistema imprenditoriale;
- interesse nel collegare le attività e le attrazioni culturali di una città con la sua infrastruttura;
- esigenza di elaborare una strategia degli eventi culturali prolungando la stagione turistica ed organizzare gli eventi in aree diverse della città;
- desiderio di evitare un'immagine artefatta (città come parco tematico).

Un turismo di qualità può contribuire allo sviluppo sostenibile delle aree urbane⁸, migliorando la stessa competitività delle imprese, rispondendo alle aspirazioni sociali locali e preservando l'ambiente culturale e naturale.

⁵L'80 % della popolazione europea vive nelle città, il che fa dell'Europa il continente più urbanizzato e della questione urbana una delle maggiori sfide dei prossimi anni. Se da un lato, gli agglomerati urbani accentuano le difficoltà che la società europea nel suo complesso si trova ad affrontare - problemi di traffico, inquinamento, insicurezza e disoccupazione- dall'altro essi rappresentano non solo il luogo principale di creazione di ricchezza e il centro dello sviluppo culturale e sociale, ma anche, per i cittadini, un luogo di vita, di lavoro, di consumo e di svago.

⁶In tal senso di particolare rilevanza risulta essere la ricerca effettuata nel 1993 dall'Istituto europeo di ricerca urbana comparata (EURICUR) sull'analisi comparata del contributo offerto dalle attività nel tempo libero e dal turismo alla rivitalizzazione delle aree urbane hanno evidenziato lo sviluppo del turismo urbano e l'importanza del sottosectore del turismo culturale.

⁷La Comunicazione della Commissione "*La problematica urbana, orientamenti per un dibattito europeo*" (COM(97) 197 def.) ha anche messo in rilievo il ruolo del turismo urbano nel promuovere la crescita dell'economia locale, chiedendo inoltre che si tenga maggiormente conto di tale ruolo nello sviluppo di una prospettiva urbana nelle politiche dell'Unione europea.

⁸Le aree urbane meritano una particolare attenzione, come ben evidenziato dalla comunicazione della Commissione dell'ottobre 1998 relativa a un "*Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea*", la quale mira, in particolare, a rafforzare la prosperità economica e l'occupazione nelle città e a migliorare l'ambiente urbano

4. - *Innescare un processo dinamico di sviluppo integrato del turismo culturale urbano:*

a) concezione; b) attuazione, c) partenariato

a) Dinamica di concezione: piani strategici e obiettivi

La scelta degli obiettivi dipende da fattori legati al contesto, alla collocazione, agli orientamenti della dinamica turistica in coerenza con la politica di sviluppo urbano e, l'attuazione presuppone che particolare attenzione sia riservata :

- all'analisi dell'esistente (gli operatori delle destinazioni urbane necessitano di un'analisi approfondita di tipo SWOT sulla collocazione del turismo rispetto alle grandi tendenze del mercato, sulle sue potenzialità e sui limiti del suo sviluppo sostenibile, sul suo impatto positivo e sui relativi ostacoli);
- alla definizione degli obiettivi e delle linee direttrici del processo (gli obiettivi saranno operativi, valutabili, scaglionati nel tempo e di numero limitato, potranno essere comunicati più facilmente, favorendo l'informazione di visitatori sempre più sensibili);
- all'ambiente e allo sviluppo sostenibile (che si inseriranno in linea con i temi di Agenda 21 in una strategia globale di sviluppo urbano tesa a massimizzare gli effetti socioeconomici locali e ad ottimizzare la qualità della vita sia per il presente che per le generazioni future);
- alle risorse umane e alle iniziative di formazione (poiché il fattore umano rappresenta una delle chiavi di successo di una destinazione turistica urbana. Ciò di cui il visitatore si ricorderà e di cui testimonierà sarà proprio la qualità dei contatti umani. e, quindi, si dovrà tenere sempre conto della soddisfazione del personale, moltiplicando le fonti di sviluppo individuale attraverso una politica di formazione continua e di miglioramento delle condizioni di lavoro).

b) Dinamica di attuazione: le iniziative delle autorità pubbliche

Ogni destinazione urbana sceglie le proprie priorità per l'attuazione del suo piano di sviluppo attraverso una vasta gamma di azioni, spesso su iniziativa delle autorità pubbliche e in particolare nell'ambito:

- dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile (politica generale di tutela e di gestione con l'integrazione nei piani regolatori, dello sviluppo di infrastrutture turistiche e di programmi di risanamento edilizio nel centro delle città, la raccolta dei rifiuti);
- dell'accessibilità e della mobilità (tale approccio dovrà prevedere essenzialmente: lo sviluppo di trasporti pubblici intermodali efficienti e a prezzi competitivi; la vendita di specifici prodotti/servizi che incoraggino i turisti e i residenti a privilegiare l'uso dei trasporti pubblici; la predisposizione di parcheggi di dissuasione e di zone ad accesso e traffico limitati; attenzione del tutto particolare dovrà, inoltre, essere riservata ai disabili);
- della sicurezza (il miglioramento reale e soggettivo della sicurezza di una destinazione contribuisce alla sua immagine e al suo potere di attrazione turistica).

Ogni destinazione urbana impegnata nello sviluppo delle attività turistiche culturali dovrebbe realizzare un programma di sostegno agli operatori turistici attraverso un insieme di servizi che coprono:

- la comunicazione interna e l'animazione;
- la promozione e la comunicazione esterna;
- le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- la formazione.

Ogni destinazione turistica svilupperà la sua politica di promozione secondo due assi:

- una presenza e una visibilità costante presso i professionisti del turismo, attraverso l'uso, in particolare, delle nuove tecnologie e la creazione di un sito Internet;
- una presenza sul campo tramite i promotori e gli ambasciatori occasionali della destinazione (agenti di polizia, tassisti e conducenti di mezzi di trasporto pubblico, commercianti ecc.).

c) Dinamica di partenariato

Le condizioni che stimolano, sviluppano e mantengono viva la dinamica di partenariato dei vari soggetti coinvolti consistono nel:

- predisporre una direzione forte, strutturata, istituzionalizzata e dotata di strumenti di azione (finanziari e umani), che goda di autonomia e di responsabilità beneficiando del sostegno dei poteri pubblici, degli ope-

ratori del settore privato e della popolazione locale

- intraprendere, dalla fase di definizione del progetto a quella di monitoraggio della sua realizzazione, un processo di partenariato basato su una collaborazione stretta e coerente tra tutti i soggetti interessati a livello locale, regionale, nazionale e, persino internazionale, beneficiando degli effetti delle sinergie delle azioni e delle economie di scala che ne derivano;
- elaborare una visione comune dello sviluppo del turismo basata sulla concertazione tra gli operatori, la consultazione della popolazione locale e un sistema efficiente di circolazione interna dell'informazione;
- ricercare una distribuzione equilibrata degli effetti positivi dello sviluppo turistico urbano tra visitatori, professionisti del settore e relativo personale, e popolazione locale;
- definire una politica coerente e coordinare sul campo l'azione dei servizi che si occupano del turismo e degli altri servizi responsabili dello sviluppo urbano che contribuiscono in modo sostanziale alla qualità dell'esperienza del visitatore (trasporti pubblici, nettezza urbana, polizia ecc.).
- predisporre incentivi che favoriscano la nascita e lo sviluppo dell'iniziativa privata nel miglioramento della qualità del turismo, incentivi costruttivi o repressivi che potranno prendere forme molteplici (misure fiscali, aiuti e sussidi, informazione e promozione, premi e ricompense, formazione ecc.).

La crescente concorrenza internazionale aumenta notevolmente l'importanza dei partenariati transnazionali allo scopo di:

- valutare il successo delle misure già adottate;
- promuovere forme di vacanza e prodotti turistici sperimentali;
- aumentare la competitività sul piano internazionale salvaguardando specifiche caratteristiche nazionali e valorizzando il nome delle città;
- sviluppare migliori linee di comunicazione e connessione in rete, soprattutto nelle nicchie di mercato come per il settore attinente ai disabili.

Ciò può venir effettuato a livello di Unione europea, ma anche mediante reti di città europee capaci di offrire una gamma di esperienze culturali urbane ed europee ai potenziali turisti dell'Unione e dei paesi terzi.

5. - I servizi offerti ai turisti.

Un tale processo deve riservare un'attenzione costante alle esigenze dei turisti non solo durante il periodo di soggiorno ma già prima della partenza, durante il viaggio e dopo il ritorno a casa in termini di:

- informazione e accoglienza

(la prima dovrà essere accessibile in modo permanente sia mediante l'utilizzo di nuove tecnologie che tramite gli operatori della destinazione in modo coerente, esauriente e attraente da rispondere alle aspettative dei visitatori);

la seconda sarà visibile in tutti i punti strategici della destinazione, traducendosi nella amabilità, nella disponibilità e nella competenza dei professionisti del turismo e sarà rafforzata dalla partecipazione attiva della popolazione locale facendo affidamento sull'uso delle nuove tecnologie - strumenti di pagamento, diffusione e accesso all'informazione).

- l'alloggio e la ristorazione

(sistemi di classificazione assieme a marchi di qualità e codici di condotta, valorizzazione del patrimonio culinario della destinazione o della sua regione, formazione specifica all'accoglienza del personale del settore ricettivo e ristorativo);

- le attrazioni, le manifestazioni e i prodotti combinati

(la diversità delle risorse e la capacità della destinazione urbana di associare le attrazioni e le manifestazioni determinano in buona parte l'attrattiva della città e il livello e la qualità degli effetti positivi prodotti dal turismo).

Tutto ciò comporta un approccio integrato e diversificato in tema di:

- valorizzazione delle risorse della destinazione;
- controllo e di canalizzazione dei flussi nella città;
- ottimizzazione dell'accessibilità sia per i visitatori che per i residenti.

6. - *Considerazioni conclusive.*

Il futuro del binomio attività culturali/turismo urbano deve essere orientato in prospettiva plurisettoriale integrata quale processo dinamico che esige notevoli competenze istituzionali e professionali, adeguate capacità organizzative e gestionali, congrue disponibilità finanziarie e manageriali.

Lo sviluppo del turismo culturale urbano richiede una collaborazione strategica tra istituzioni ed imprese private, nell'ottica di partenariato pubblico, misto e privato e, le stesse città, devono anche essere disposte a cooperare tra loro per scambiarsi esperienze, trasferire conoscenze relative alle metodologie e alle migliori prassi da adottare.

In tal senso le realtà urbane europee devono ribadire e ridefinire il proprio ruolo culturale al fine di svolgere una funzione turistica di rilievo nel settore. Per godere dei benefici che ciò comporta, una città deve investire nella propria creatività e nelle caratteristiche che la distinguono e la rendono interessante anche al di là dei suoi confini regionali immediati evitando lo scialbore ed il rischio di iniziare a somigliare ad altre destinazioni.

Le città d'arte hanno tutto l'interesse di occuparsi di gestire la crescente mobilità nel tempo libero, svago e turismo, ribadendo il loro ruolo in quanto centro di attrazione e fulcro essenziale per le nuove esperienze culturali emergenti.

Le aree urbane possono inoltre avvalersi dell'offerta turistico culturale per contribuire al proprio sviluppo socioeconomico, sfruttando il potenziale umano, integrando nella forza lavoro gruppi quali i giovani e le donne, modernizzando le proprie risorse economiche e materiali, mobilitando gli investimenti, rinnovando e ristrutturando i sistemi urbani.

L'autorità pubblica locale dovrebbe assicurare un ruolo di:

- leader del processo di integrata della qualità della destinazione turistica urbana;
- federatore dei diversi soggetti interessati attraverso la predisposizione di strutture di concertazione e consultazione;
- promotore di azioni specifiche che favoriscono il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti turistici offerti;
- integratore di tale processo nel quadro più ampio dello sviluppo generale della destinazione e della regione circostante;
- garante di una politica di sviluppo sostenibile del turismo basato sull'utilizzazione ottimale delle risorse.

I prestatori di servizi turistici, pubblici e privati, dovrebbero:

- essere i partners dell'autorità pubblica per la definizione, l'attuazione e il monitoraggio del processo di sviluppo;
- aderire alle norme, agli standards e ai marchi di qualità (e di rispetto dell'ambiente) ed impegnarsi costantemente nella ricerca del miglioramento dei servizi e dei prodotti offerti ai turisti;
- ascoltare l'opinione dei turisti e del proprio personale, al fine di arricchire il dibattito;
- contribuire, tramite iniziative individuali e collettive, ad accrescere l'attrattività della destinazione;
- preservare, sviluppare e diffondere l'immagine positiva e la peculiarità della destinazione urbana.

La popolazione locale residente dovrebbe:

- partecipare alle riunioni di concertazione e alle inchieste organizzate dall'autorità pubblica nel quadro della definizione, attuazione e monitoraggio del processo;
- partecipare attivamente al miglioramento dell'accoglienza attraverso l'atteggiamento, l'amabilità e la disponibilità nei confronti dei visitatori;
- rispettare e contribuire all'applicazione di misure e provvedimenti adottati dall'autorità pubblica e riguardanti, tra l'altro, la pulizia della città, il risanamento edilizio, il rispetto dell'ambiente, l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, la sicurezza.

A tal proposito, i turisti dovrebbero essere invogliati a comportarsi in modo responsabile e a:

- essere sensibili al benessere della popolazione locale;
- rispettare le tradizioni e le specificità culturali degli abitanti della destinazione;
- osservare le misure adottate per minimizzare l'impatto negativo dei flussi turistici sull'ambiente.

Riferimenti Bibliografici

- *Structure, performance and competitiveness of European tourism and its enterprises, Luxembourg, Eur-Op, 2003, 53 p.*
- *EU Schemes in support of tourism: an internet roadmap for the tourism sector, Brussels: DG ENTR, 2000*
- *Towards quality coastal tourism: Integrated quality management (IQM) of coastal tourist destinations, Luxembourg: Eur-Op, 2000 - 154 p.*
- *Towards quality urban tourism: Integrated quality management (IQM) of urban tourist destinations, Luxembourg, Eur-Op, 2000 - 168 p.*
- *Conference proceedings "Tourism in the Information Society", November 1999, Bruxelles: DG XXIII, 1999*
- *Conference conclusions on "Integrated Quality Management in Tourism", July 1998, Austrian Presidency and Mayrhofen, DG XXIII, 1998*
- *Conference conclusions on "Agenda 2010 for small businesses in the 'World's Largest Industry'", May 1998, British Presidency and Llandudno, DG XXIII, 1998*
- *Yield management in small and medium-sized enterprises in the tourism industry, Luxembourg, Eur-Op, 1997, 328p.*
- *Conference on "Employment and Tourism: Guidelines for Actions"-Final report, Luxembourg Presidency and DG XXIII, 1997*
- *Tourism-Europe, central European countries, Mediterranean countries(MED)-Key figures,Luxembourg,Eur-Op, 2003, 50 p.*
- *Community methodology on tourism statistics, Luxembourg: Eur-Op, 1999 - 87 p.*
- *Facts and figures on the Europeans on holidays 1997-1998 -Executive summary, Brussels: DG XXIII, 1998-14 p.*
- *Transnational partnerships in european tourism, Luxembourg: Eur-Op, 1996 - 40 p.*
- *Community action plan to assist tourism: sample studies and pilot projects, Brussels: DG XXIII, 1995*
- *Report on Community measures affecting tourism (2000), SEC (2002) final 300 - 15.03.2002*
- *Working together for the future of European tourism - Commission communication, COM(2001) final 665-13.11.2001*
- *Follow-up of the European Council of 21 September: the situation in the European tourism sector - Report from the Commission COM(2001) final 668 - 13.11.2001*
- *Report on Community measures affecting tourism (1997/1999), COM (2001) final 171 - 28.03.2001*
- *Report on the implementation of Council Directive 95/57/EC on the collection of statistical information in the field of tourism, COM (2000) 826 final - 17.01.2001*
- *Progress report on the follow-up to the conclusions of the Council on tourism and employment,COM(2000)696 final - 07.11.2000*
- *Council conclusions: Tourism and employment, 2193rd Council meeting Internal Market - 21.06.1999*
- *Follow-up to the conclusions and recommendations of the High Level Group on Tourism and Employment European tourism: new partnerships for jobs*
- *Conclusions and Recommendations of the High Level Group on Tourism and Employment, October 1998*
- *Report on Community measures affecting tourism, COM(1997) 332 final - 02.07.1997*
- *Commission staff working paper, SEC (1997) 1419 - 11.07.1997*
- *Commission working paper on tourist guides, SEC(1997) 837 final - 13.05.1997*
- *Report on the evaluation of the Community action plan to assist tourism 1993-1995, Council Decision 92/421/EEC COM(1996) 166 final - 30.04.1996*
- *Report on Community measures affecting tourism, COM(1996) 29 final - 05.02.1996*
- *Consultation on the basis of the green paper. A step further towards recognition of Community action to assist tourism, Working Paper, December 1995*
- *The Green Paper was published in order to present a useful analysis of the state of European tourism and to stimulate discussion about future challenges.*
- *Green Paper: The role of the Union in the field of tourism, COM(1995) 97 final - 04.04.1995*
- *Report on Community measures affecting tourism, COM(1994) 74 final - 06.04.1996*
- *Conference on "Employment and Tourism: Guidelines for Actions"-Final report, Brussels: DG ENTR, 1997*
- *European tourism: new partnerships for jobs, Conclusions and Recommendations of the High Level Group on Tourism and Employment, October 1998*
- *Enhancing tourism's potential for employment, COM (1999) 205 final - 28.04.1999*



*Ministero dell'Economia e
delle Finanze*



*Ministero per i Beni e le
Attività culturali*



Regione Puglia

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE PUGLIA**

***“Accordo di programma quadro in materia di beni
ed attività culturali per il territorio della
Regione Puglia”***

Roma, 22 Dicembre 2003

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA STATO E REGIONE PUGLIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n.109 recante “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, successive modificazioni ed integrazioni e successivi regolamenti di attuazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato alla attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 21 Dicembre 1999, n. 513 recante “Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali”;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 389 (Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003);

VISTA la Legge 29 Dicembre 2000 n. 400 “Rifinanziamento della Legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali”;

VISTA la Legge 23 febbraio 2001 n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO l’art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 recante “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata e, in particolare, il punto 1 sull’Intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) del comma 203 dell’art. 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la delibera CIPE 6 Agosto 1999 n. 142 recante disposizioni relative al riparto ed alla finalizzazione delle risorse per le aree depresse nel periodo 1999-2001;

VISTA la delibera CIPE del 4 agosto 2000 n. 84, recante disposizioni relative al riparto ed alla finalizzazione delle risorse per le aree depresse nel periodo 2000-2002;

VISTA la delibera CIPE del 21 dicembre 2000 n. 138, recante disposizioni relative al riparto ed alla finalizzazione delle risorse per le aree depresse nel periodo 2001-2003;

VISTA la delibera CIPE del 03 Maggio 2002 n. 36, recante disposizioni relative al riparto ed alla finalizzazione delle risorse per le aree depresse nel periodo 2002-2004 che nell'Allegato 4, concernente i criteri di selezione dei progetti, prevede il finanziamento di azioni integrate di sistema;

VISTA la delibera CIPE n. 76 del 2 Agosto 2002 recante disposizioni relative a "Accordi di Programma Quadro – Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 44 del 2000 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la delibera CIPE del 09 Maggio 2003 n. 17, recante disposizioni relative al riparto ed alla finalizzazione delle risorse per le aree depresse nel periodo 2003-2005;

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma quadro emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 0032538 del 09 Ottobre 2003;

VISTO quanto previsto dal Programma Operativo della Regione Puglia 2000 - 2006, approvato con decisione UE dell'8 agosto 2000 n. C (2000) 2349;

VISTO il Complemento di programmazione del POR Puglia 2000-2006 - approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 21 novembre 2000 e in data 11 dicembre 2000 e così come adottato dallo stesso Comitato nella seduta del 4 febbraio 2003 - relativamente ai Progetti Integrati di Settore (P.I.S);

VISTA la Legge Regionale 17 Aprile 1979 n.22 "Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale";

VISTA la Legge Regionale 12 Aprile 1979 n.21 "Norme in materia di musei di Enti Locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale";

VISTA la Legge Regionale 24 Novembre 1982 n.34 "Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale";

VISTA la Legge Regionale 23 Giugno 1993 n.10 "Regime transitorio per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di musei, di biblioteche e di archivi";

VISTA la Legge Regionale 4 Febbraio 1994 n.4 "Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione";

VISTA la Legge Regionale 30 Novembre 2000 n. 22 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali";

VISTA la Legge Regionale 11 Dicembre 2000 n. 24 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi";

VISTA la Legge Regionale 12 Aprile 2001 n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale";

VISTA la Legge Regionale 11 Maggio 2001 n.13 “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici”;

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Puglia sottoscritta in data 16 Febbraio 2000 che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione nonché lo strumento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione, gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti;

VISTA la Delibera G.R. n. 1423 del 30 settembre 2002 che ha destinato agli Accordi di Programma Quadro previsti dall’Intesa Istituzionale di Programma le risorse finanziarie messe a disposizione della Regione Puglia con le deliberazioni Cipe n. 142/99, n. 84/00 e n. 138/00;

VISTE le Delibere G.R. n. 1458 del 26 settembre 2003 e n. 1531 del 7 ottobre 2003 che hanno destinato agli Accordi di Programma Quadro le risorse finanziarie messe a disposizione della Regione Puglia con la deliberazione Cipe n. 17/03

CONSIDERATO che l’Intesa Istituzionale di Programma ha previsto programmi di intervento nei seguenti assi prioritari e settori di interventi:

Asse valorizzazione dei beni e delle attività culturali;

Asse interventi a sostegno dello sviluppo locale;

Asse riordino e potenziamento del sistema dei trasporti pubblici e della viabilità;

Asse ammodernamento e implementazione dei sistemi idrico-potabile e della depurazione;

CONSIDERATO che la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, e i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

LA REGIONE PUGLIA

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1 Finalità e obiettivi

1. Le premesse e gli Allegati formano parte integrante dell'Accordo di Programma Quadro (di seguito Accordo).
2. Il presente Accordo è finalizzato ad assicurare una concertazione degli interventi nella regione, al fine di porre in essere ogni possibile concorso programmatico e attuativo nell'impiego delle risorse di carattere patrimoniale, finanziario, organizzativo e scientifico disponibili pervenendo ad un adeguato raccordo dell'azione dello Stato e della Regione.
3. Obiettivo prioritario dell'Accordo è la tutela, la valorizzazione e la gestione delle risorse paesaggistiche, storico – culturali ed artistiche della Regione Puglia, al fine di inserirle in un circuito economico e produttivo che consenta di attivare positive ricadute sull'economia regionale, favorendo in particolare la formazione scientifico e professionale ed incrementando l'occupazione, nell'ottica dei progetti integrati di filiera.
4. Nell'ambito degli obiettivi programmatici, di cui ai commi precedenti del presente articolo, le parti concordano sull'individuazione delle seguenti aree tematiche di programmazione ed attuazione, costituenti sistemi preordinati a strutturare un'offerta organizzata in grado di fornire più opportunità, reciprocamente integrate, di accesso alle risorse storico – culturali del territorio regionale:
 - a) Sistema delle aree archeologiche;
 - b) Sistema dei teatri storici pugliesi;
 - c) Sistema dei siti e complessi monumentali, anche di ragione ecclesiastica, di particolare interesse storico, artistico e culturale;
 - d) Azioni di sistema;

- e) Sistema dei musei;
- f) Sistema delle biblioteche;
- g) Sistema degli archivi;
- h) Interventi di recupero funzionale di beni culturali volti alla valorizzazione degli itinerari turistico-culturali previsti dal Complemento di Programmazione del POR Puglia.

5. Le parti prendono atto, per quanto di rispettiva competenza, che il suddetto programma è coerente con gli obiettivi indicati dal POR Puglia e con i documenti di pianificazione e programmazione nazionale e regionale, generale e di settore. Il tutto come meglio definito nella Relazione tecnica allegata all'Accordo (Allegato 1).

Articolo 2

Realizzazione degli interventi

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite mediante un programma pluriennale di interventi, coerenti con quelli già programmati dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Puglia per le annualità 2003 – 2006, articolato nell'ambito delle aree tematiche di cui al comma 4 dell'art. 1 secondo le specifiche disposizioni dei successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Gli interventi relativi alle aree tematiche “Sistema delle aree archeologiche”, “Sistema dei teatri storici pugliesi”, “Sistema dei siti e complessi monumentali” e “Azioni di sistema”, come indicati nei successivi articoli, saranno finanziati con il ricorso alle risorse indicate nel quadro finanziario di cui all'articolo 12.

3. Gli interventi relativi alle aree tematiche “Sistema dei musei”, “Sistema delle biblioteche”, “Sistema degli archivi”, “Interventi di recupero funzionale di beni culturali volti alla valorizzazione degli itinerari turistico-culturali previsti dal Complemento di Programmazione del POR Puglia”, costituiranno oggetto di un atto integrativo del presente Accordo che le parti concertano fin d'ora di sottoscrivere entro il 31.12.2004. Ai suddetti interventi sono destinate le risorse di cui alla delibera CIPE 17/2003, secondo le procedure di cui alla medesima delibera.

Articolo 3

Sistema delle aree archeologiche

Per il Sistema delle aree archeologiche sono individuati gli interventi riportati nella tabella sottostante con il relativo costo e fonte di copertura finanziaria.

Elenco degli interventi con costo e fonte di finanziamento:

N	<i>Denominazione Intervento</i>	<i>Costo</i>	<i>Fonte di Finanziamento</i>	<i>Importo</i>
1	COMPLETAMENTO PARCO ARCHEOLOGICO DI ARPI (FG)	3.300.000,00	Delibera CIPE 142/1999	1.500.000,00
			PON Sicurezza 2000/2006.	1.800.000,00

2	"PARCO ARCHEOLOGICO DELLE MURA MESSAPICHE" DI MANDURIA (TA) LAVORI DI FUNZIONALIZZAZIONE, VOLORIZZAZIONE E FRUIZIONE	1.675.199,37	Delibera CIPE 142/1999	1.675.199,37
3	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL BORGO ANTICO DENOMINATO "TERRA" DI MURO LECCESE (LE)	500.000,00	Delibera CIPE 142/1999	500.000,00
4	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE MURA MESSAPICHE DI MURO LECCESE (LE)	1.032.913,80	Delibera CIPE 142/1999	1.032.913,80
5	PARCO ARCHEOLOGICO AMBIENTALE DI "CANNE DELLA BATTAGLIA" DI BARLETTA (BA)	1.000.000,00	Delibera CIPE 142/1999	1.000.000,00
6	PARCO ARCHEOLOGICO DI ORDONA (FG)	1.000.000,00	Delibera CIPE 142/1999	1.000.000,00
7	ANFITEATRO AUGUSTEO DI LUCERA (FG)	1.617.000,00	Delibera CIPE 142/1999	1.617.000,00
8	CHIESE PALEOCRISTIANE DI LUCERA (FG)	750.000,00	Delibera CIPE 142/1999	750.000,00
9	SISTEMA ARCHEOLOGICO URBANO DI LECCE	750.000,00	Delibera CIPE 142/1999	750.000,00
10	AREE ARCHEOLOGICHE DI CANOSA (BA)	500.000,00	Delibera CIPE 142/1999	500.000,00
11	POLO MUSEALE DI TARANTO - RISTRUTTURAZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI TARANTO	4.750.000,00	Delibera CIPE 142/1999	2.000.000,00
			Ministero B.A.C. – Lotto 2004/2006	2.750.000,00
12	AREA ARCHEOLOGICA DI ROCA - VILLAGGIO MEDIOEVALE- MELENDUGNO (LE)	711.519,83	Delibera CIPE 142/1999	711.519,83
13	AREA ARCHEOLOGICA VERETO DI PATU' (LE)	400.000,00	Delibera CIPE 142/1999	400.000,00
14	VALORIZZAZIONE SITO "UOMO DI LAMALUNGA " DI ALTAMURA (BA)	500.000,00	Delibera CIPE 142/1999	500.000,00
15	RECUPERO DEL PALAZZO BALDASSARRE FINALIZZATO ALLA MUSEALIZZAZIONE DELL'UOMO DI LAMALUNGA DI ALTAMURA (BA)	413.165,52	Delibera CIPE 142/1999	413.165,52
16	VALORIZZAZIONE CAVA DEI DINOSAURI DI ALTAMURA (BA)	1.000.000,00	Delibera CIPE 142/1999	1.000.000,00
17	AREA ARCHEOLOGICA DI EGNAZIA A FASANO (BR)	850.000,00	Delibera CIPE 142/1999	500.000,00
			Ministero B.A.C. – P. O. 2004/06	350.000,00
18	MONASTERO DI S. SCOLASTICA E PARCO ARCHEOLOGICO DI BARI (studio di fattibilità)	100.000,00	Delibera CIPE 142/1999	100.000,00
19	MONASTERO DI S. SCOLASTICA E PARCO ARCHEOLOGICO DI BARI	1.900.000,00	Delibera CIPE 142/1999	1.900.000,00

20	VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CASTEL FIORENTINO DI TORREMAGGIORE (FG)	750.000,00	Delibera CIPE 142/1999	750.000,00
21	RECUPERO DEL CASTELLO DUCALE DI TORREMAGGIORE (FG) FINALIZZATO ALLA MUSEALIZZAZIONE ARCHEOLOGICA	1.150.000,00	Delibera CIPE 142/1999	1.150.000,00
	TOTALE	24.649.798,52		24.649.798,52

Articolo 4 Sistema dei teatri storici pugliesi

Per il Sistema dei teatri storici pugliesi sono individuati gli interventi riportati nella tabella sottostante con il relativo costo e fonte di copertura finanziaria.

Elenco degli interventi con costo e fonte di finanziamento:

N	Denominazione Intervento	Costo	Fonte di Finanziamento	Importo
1	RECUPERO DEL TEATRO COMUNALE DI TERLIZZI (BA)	750.000,00	Delibera CIPE 142/1999	750.000,00
2	RECUPERO DEL TEATRO UMBERTO I DI BITONTO (BA)	1.032.000,00	Delibera CIPE 142/1999	1.032.000,00
3	RICOSTRUZIONE E RESTAURO DEL TEATRO PETRUZZELLI DI BARI	16.500.000,00	Delibera CIPE 142/1999	854.451,00
			Delibera CIPE 84/2000	5.645.549,00
			Provincia di BARI	5.000.000,00
			Comune di BARI	5.000.000,00
4	RISTRUTTURAZIONE TEATRO SOCIALE DI FASANO (BR)	1.935.000,00	Delibera CIPE 142/1999	1.935.000,00
5	RECUPERO DEL TEATRO GARIBALDI DI LUCERA (FG)	542.500,00	Delibera CIPE 142/1999	542.500,00
6	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL TEATRO COMUNALE DI NARDO' (LE)	723.039,66	Delibera CIPE 142/1999	723.039,66
7	RESTAURO DEL TEATRO GARIBALDI DI GALLIPOLI (LE)	718.525,83	Delibera CIPE 142/1999	718.525,83
8	RECUPERO DEL TEATRO COMUNALE DI NOVOLI (LE)	950.000,00	Delibera CIPE 142/1999	950.000,00
9	RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE II DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)	1.750.000,00	Delibera CIPE 84/2000	1.750.000,00
10	RECUPERO DEL TEATRO APOLLO DI LECCE (LE)	7.000.000,00	Delibera CIPE 142/1999	7.000.000,00
	TOTALE	31.901.065,48		31.901.065,48

Articolo 5
Sistema dei siti e complessi monumentali, anche di ragione ecclesiastica, di particolare interesse storico, artistico e culturale

Per il Sistema dei siti e complessi monumentali sono individuati gli interventi riportati nella tabella sottostante con il relativo costo e fonte di copertura finanziaria.

Elenco degli interventi con costo e fonte di finanziamento:

N	Denominazione Intervento	Costo	Fonte di Finanziamento	Importo
1	RESTAURO CONSERVATIVO DEL CONTROSOFFITTO LIGNEO DELLA CATTEDRALE DI LECCE	1.053.572,07	Delibera CIPE 84/2000	1.053.572,07
2	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL DUOMO DI LUCERA (FG)	1.500.000,00	Delibera CIPE 84/2000	1.500.000,00
3	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINOTECNICO DELLA CATTEDRALE DI TRANI (BA)	593.925,43	Delibera CIPE 84/2000	593.925,43
4	RESTAURO DEL ROSONE DELLA CATTEDRALE DI TROIA (FG)	150.000,00	Delibera CIPE 84/2000	150.000,00
5	RESTAURO CONSERVATIVO CUPOLA ED ABSIDE DELLA CATTEDRALE DI MOLFETTA (BA)	697.216,81	Delibera CIPE 84/2000	697.216,81
6	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CATTEDRALE DI S.MARIA ASSUNTA DI ALTAMURA (BA)	1.900.000,00	Delibera CIPE 84/2000	1.900.000,00
7	CITTADELLA NICOLAIANA DI BARI-BASILICA S.NICOLA- RESTAURO E RECUPERO DEL PALAZZO PRIORILE CON ANNESSO LAPIDARIO E BIBLIOTECA	1.500.000,00	Delibera CIPE 84/2000	1.500.000,00
8	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA BASILICA CATTEDRALE S.SABINO CANOSA (BA)	211.044,95	Delibera CIPE 84/2000	211.044,95
9	RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI ANDRIA (BA)	1.393.126,16	Delibera CIPE 84/2000	1.393.126,16
10	RESTAURO DEL CAMPANILE DEL DUOMO. RESTAURO DELLE FACCIATE E DEL PORTICATO DEL PALAZZO DEL SEMINARIO IN P.ZZA DUOMO. RECUPERO FUNZIONALE DEL SALONE S.MICHELE NEL DUOMO DI BRINDISI	877.976,73	Delibera CIPE 84/2000	877.976,73
11	RESTAURO DELLA CONCATTEDRALE DI OSTUNI (BR)	650.000,00	Delibera CIPE 84/2000	650.000,00
12	RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI FOGGIA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO AL SUCCORPO	826.331,04	Delibera CIPE 84/2000	826.331,04
13	RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI VIESTE (FG)	413.165,00	Delibera CIPE 84/2000	413.165,00

14	RESTAURO RIFUNZIONALIZZAZIONE VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA CONCATTEDRALE DI GALLIPOLI (LE)	363.533,76	Delibera CIPE 84/2000	363.533,76
15	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE SUPERFICI LAPIDEE ESTERNE DELLA CATTEDRALE DI OTRANTO	857.442,72	Delibera CIPE 84/2000	857.442,72
16	RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI CASTELLANETA (TA)	700.000,00	Delibera CIPE 84/2000	700.000,00
17	RESTAURO DELLE SUPERFICI LAPIDEE ESTERNE E COPERTURE DELLA CATTEDRALE DI BITETTO (BA)	1.130.114,14	Delibera CIPE 84/2000	1.130.114,14
18	RESTAURO DEL CAPPELLONE DELLA CATTEDRALE DI TARANTO	1.000.000,00	Delibera CIPE 84/2000	1.000.000,00
19	RESTAURO DELLA CHIESA DI S.TERESA A TRANI (BA)	1.253.258,38	Delibera CIPE 84/2000	1.253.258,38
20	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. ELISABETTA A LECCE	350.000,00	Delibera CIPE 84/2000	350.000,00
21	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI S.IRENE DI LECCE	1.000.000,00	Delibera CIPE 84/2000	1.000.000,00
22	RESTAURO DELLA CHIESA DI S.MARTINO DI MARTINA FRANCA (TA)	1.792.105,44	Delibera CIPE 84/2000	1.792.105,44
23	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM NINO ROTA DI BARI	4.131.655,19	Delibera CIPE 84/2000	2.840.512,94
			Provincia di BARI	1.291.142,25
24	RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DEL CASTELLO ANGIOINO DI MOLA DI BARI (BA)	1.652.662,08	Delibera CIPE 84/2000	1.652.662,08
25	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO BELTRAMI DI TRANI (BA)	1.800.000,00	Delibera CIPE 84/2000	1.800.000,00
26	RECUPERO DEL PALAZZO NERVEGNA DI BRINDISI	1.394.433,63	Delibera CIPE 84/2000	1.394.433,63
27	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO MARCHESALE IMPERIALE DI FRANCAVILLA FONTANA (BR)	5.605.250,79	Delibera CIPE 84/2000	5.605.250,79
28	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO BELMONTE DI GALATONE (LE)	2.582.284,50	Delibera CIPE 84/2000	2.582.284,50
29	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO MARCHESALE DI ARNESANO (LE)	2.500.000,00	Delibera CIPE 138/2000	2.500.000,00
30	RIQUALIFICAZIONE DEL EX MERCATO COPERTO E RESTAURO TORRIONE DEL CASTELLO DI GALLIPOLI (LE)	4.000.000,00	Delibera CIPE 138/2000	4.000.000,00

31	RECUPERO VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE A FINI MUSEALI DELL' EX CONVENTO FRANCESCANO DI UGENTO (LE)	3.614.000,00	Delibera CIPE 138/2000	3.614.000,00
32	RECUPERO E RICOSTRUZIONE DI PARTI DELL' EX CONVENTO DOMENICANI DI LECCE	578.948,00	Delibera CIPE 138/2000	578.948,00
33	RECUPERO VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL EX CONVENTO S.DOMENICO DI MARTINA FRANCA (TA)	924.662,42	Delibera CIPE 138/2000	924.662,42
34	RESTAURO DEL PALAZZO D'AYALA-VALVA DI TARANTO	3.780.464,50	Delibera CIPE 138/2000	3.780.464,50
35	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PALAZZO DEL BALI' DI PUTIGNANO (BA)	1.342.788,00	Delibera CIPE 138/2000	1.342.788,00
36	RESTAURO DEL CASTELLO DI TRANI (BA)	1.800.000,00	Delibera CIPE 138/2000	600.000,00
			Ministero B.A.C. - P.O. 2004/06	1.200.000,00
37	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DI CASALE RUFOLI DI GIOVINAZZO (BA)	1.549.341,00	Delibera CIPE 138/2000	1.549.341,00
38	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CASTELLO DI BISCEGLIE (BA)	516.457,00	Delibera CIPE 138/2000	516.457,00
39	CASTEL DEL MONTE - EDIFICIO DI ACCOGLIENZA - ANDRIA (BA)	1.032.914,00	Delibera CIPE 138/2000	1.032.914,00
40	RECUPERO FUNZIONALE DI PALAZZO SYLOS-CALO' DI BITONTO (BA) PER REALIZZAZIONE PINACOTECA	4.000.000,00	Ministero B.A.C. - Lotto 2004/06	3.000.000,00
			Delibera CIPE 138/2000	1.000.000,00
41	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CINTA MURARIA DI OTRANTO (LE)	2.829.151,00	Delibera CIPE 138/2000	2.829.151,00
42	VALORIZZAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO CARLO V DI LECCE	3.500.000,00	Delibera CIPE 138/2000	3.500.000,00
43	RECUPERO DEL CASTELLO DI LATERZA (TA)	2.150.000,00	Ministero B.A.C. - P.O. 2004/06	150.000,00
			Delibera CIPE 138/2000	2.000.000,00
44	RECUPERO EX CONVITTO PALMIERI	1.630.231,51	Delibera CIPE 84/2000	244.957,43
			Delibera CIPE 138/2000	1.385.274,08
TOTALE		73.128.056,25		73.128.056,25

Articolo 6 Azioni di sistema

1. Nell'ottica delle azioni integrate di Sistema e di filiera, che la delibera CIPE 36/2002 pone

come base per i criteri di selezione dei progetti e per la valutazione della loro coerenza programmatica, a supporto degli interventi di restauro e miglioramento della funzionalità delle strutture, per la valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione sono pianificate anche azioni di promozione e qualificazione dello stesso patrimonio. In particolare, sono previsti interventi per:

- la catalogazione dei beni culturali e paesaggistici e l'allestimento di un centro regionale di documentazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale;
- la redazione del piano strategico sui beni culturali e la certificazione di qualità dei beni;
- la creazione e l'allestimento di un portale della cultura.

2. Gli interventi di cui al comma precedente finanziati dal presente Accordo, con il relativo costo e la fonte di finanziamento, sono elencati nella tabella sottostante.

Elenco degli interventi con costo e fonte di finanziamento:

N	Denominazione Intervento	Costo	Fonte di Finanziamento	Importo
1	CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	5.000.000,00	Delibera CIPE 138/2000	5.000.000,00
2	ALLESTIMENTO DI UN CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE	1.500.000,00	Delibera CIPE 138/2000	1.500.000,00
3	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	5.000.000,00	Delibera CIPE 138/2000	5.000.000,00
4	CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEI BENI	500.000,00	Delibera CIPE 138/2000	500.000,00
5	REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO SUI BENI CULTURALI	500.000,00	Delibera CIPE 138/2000	500.000,00
6	CREAZIONE E ALLESTIMENTO DI UN PORTALE SULLA CULTURA	980.000,00	Delibera CIPE 138/2000	980.000,00
	TOTALE	13.480.000,00		13.480.000,00

Articolo 7 Sistema dei musei

1. Per gli interventi a favore del "Sistema dei musei" che saranno oggetto di successivo atto integrativo, è prevista una destinazione complessiva di 18,46 milioni di Euro a valere sulla delibera CIPE 17/2003.

2. Le modalità di selezione sono indicate nella Relazione tecnica allegata al presente Accordo.

Articolo 8 Sistema delle biblioteche

1. Per gli interventi a favore del “Sistema delle biblioteche” che saranno oggetto di successivo atto integrativo, è prevista una destinazione complessiva di 15,00 milioni di Euro a valere sulla delibera CIPE 17/2003.

2. Le modalità di selezione sono indicate nella Relazione tecnica allegata al presente Accordo.

Articolo 9 Sistema degli archivi

1. Per gli interventi a favore del “Sistema degli archivi che saranno oggetto di successivo atto integrativo, è prevista una destinazione complessiva di 10,00 milioni di Euro a valere sulla delibera CIPE 17/2003.

2. Le modalità di selezione sono indicate nella Relazione tecnica allegata al presente Accordo.

Articolo 10 Interventi di recupero funzionale di beni culturali volti alla valorizzazione degli itinerari turistico-culturali previsti dal Complemento di Programmazione del POR Puglia

1. Per le azioni a favore degli “Interventi di recupero funzionale di beni culturali volti alla valorizzazione degli itinerari turistico-culturali previsti dal Complemento di Programmazione del POR Puglia”, che saranno oggetto di successivo atto integrativo, è prevista una destinazione complessiva di 25,00 milioni di Euro a valere sulla delibera CIPE 17/2003.

2. L’individuazione degli interventi sarà effettuata dalla Regione successivamente all’attivazione dei Progetti Integrati di Settore, a completamento della strategia di valorizzazione degli itinerari turistico-culturali.

Articolo 11 Allegati e schede intervento

1. I singoli interventi, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, sono illustrati in dettaglio nell’Allegato Tecnico (Allegato 1) e corredati da un’apposita scheda intervento informatica, inserita nell’Applicativo Intese del Ministero dell’Economia e delle Finanze e redatta, ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 02 Agosto 2002, con le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio del Servizio Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2. Le suddette schede intervento sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (Allegato 2) e recano, per ciascun intervento, le seguenti indicazioni: dati identificativi dell’intervento (denominazione e codice dell’intervento, localizzazione, soggetto responsabile, soggetti pubblici proponenti e attuatori), costo complessivo con relativo profilo temporale di realizzazione ed eventuali economie realizzate, fonti finanziarie di copertura articolate per annualità di competenza, stato della progettazione e cronoprogramma procedurale delle attività progettuali, amministrative e di cantiere collegate all’esecuzione dell’intervento, dati di avanzamento contabile

relativi agli impegni e ai pagamenti, Stato di Avanzamento Lavori, procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi e loro durata.

Articolo 12 Copertura Finanziaria

1. Il quadro finanziario complessivo del presente Accordo ammonta a 143.158.920,25 Euro, ed è adeguatamente dettagliato per singola iniziativa nelle schede intervento di cui all'articolo precedente contenenti, tra l'altro, il profilo programmatico della spesa e le annualità di competenza per il trasferimento delle risorse finanziarie.

2. Il riepilogo del quadro finanziario dell'intero Accordo, distinto per tipologia di fonte, è esposto nella tabella seguente:

<i>Quadro Finanziario dell'Accordo</i>	<i>(Valori in Euro)</i>
FONTI FINANZIARIE	Importi complessivi
<i>Totale risorse Ministero Economia e Finanze</i>	122.617.778,00
Delibera CIPE 142/99	34.255.315,00
Delibera CIPE 84/2000	43.728.463,00
Delibera CIPE 138/2000	44.634.000,00
<i>Totale risorse Ministero BB.CC.</i>	7.450.000,00
Programmazione Ordinaria MiBAC 2004-2006	1.700.000,00
L. 662/96 Programma Lotto 2004-2006	5.750.000,00
<i>Risorse Comunitarie</i>	1.800.000,00
PON Sicurezza	1.800.000,00
<i>Cofinanziamento Enti Locali</i>	11.291.142,25
TOTALE GENERALE	143.158.920,25

3. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del D.P.R 20 aprile 1994, n. 367, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera b), ultimo periodo, aggiunto con l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

Articolo 13 Economie ed interventi programmatici

1. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente Accordo non siano realizzabili, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione,

revoca e/o rimodulazione degli interventi, di cui all'articolo 11 dell'Intesa Istituzionale di Programma.

2. Le economie rinvenienti dagli appalti delle iniziative finanziate a valere sulle risorse relative al presente Accordo possono essere riprogrammate con le modalità previste dall'art. 11 dell'Intesa Istituzionale di Programma, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Puglia considerano prioritario che, nei rispettivi atti di programmazione settoriale per gli anni 2004 – 2005, si tenga conto delle eventuali esigenze di completamento dei programmi ammessi a finanziamento con il presente Accordo.

4. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali concorre alla strategia complessiva definita dal presente Accordo anche attraverso la realizzazione di interventi strettamente connessi con le aree tematiche e le azioni di sistema precedentemente individuate, inseriti nella programmazione ordinaria e in quella a valere sui proventi messi a disposizione del giuoco del Lotto per il triennio 2004 – 2006 in corso di approvazione.

Articolo 14

Trasferimento delle risorse finanziarie

In attuazione della Delibera del CIPE 17/2003 – con particolare riferimento all'allegato 4 – e della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro richiamata in premessa, i trasferimenti delle risorse a valere sulle Delibere CIPE sono condizionati al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio. La procedura di trasferimento è avviata alla chiusura del monitoraggio ovvero alla redazione finale dei Rapporti semestrali di monitoraggio.

Articolo 15

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Nello svolgimento dell'attività di propria competenza i sottoscrittori del presente Accordo si impegnano:

- a. a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo;
- b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli Accordi previsti dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c. a procedere periodicamente al monitoraggio e alla verifica dell'Accordo, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Economia e Finanze e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al Responsabile dell'attuazione del presente Accordo di Programma Quadro;
- d. ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e. a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, le misure che sono adottate

dal Comitato Istituzionale di Gestione, ai sensi del successivo art. 19.

2. I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.

Articolo 16 **Flusso informativo**

Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Puglia si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale della Regione. Lo scambio di informazioni avverrà semestralmente, in coincidenza con il monitoraggio.

Art. 17 **Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di programma quadro**

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari individuano il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo medesimo nel Dirigente del Settore Beni Culturali della Regione Puglia - Dott. Francesco Virgilio.

2. Il Responsabile dell'Accordo si coordinerà con il Soprintendente Regionale per i beni e le attività culturali pro - tempore in qualità di referente a tal fine designato con il presente atto dall'Amministrazione per tutte le attività e le questioni che riguardino gli interventi attuati dalle strutture del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oltrechè per gli ulteriori compiti istituzionali e per le funzioni proprie del Soprintendente regionale medesimo.

3. Il soggetto responsabile dell'Accordo fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 18 e 19, ha il compito di:

- a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c. promuovere, in via autonoma o su richiesta del soggetto responsabile di procedimento di ciascun intervento, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- d. inviare semestralmente al Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'Economia e Finanze la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come previsto dal punto 4.1 della circolare sulle procedure di monitoraggio;
- e. garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, assicurando il completo inserimento dei dati aggiornati nelle schede intervento da parte dei Responsabili dei singoli interventi, rispettivamente entro il 31 Luglio e il 31 Gennaio di ogni anno, verificandone la coerenza dei dati e l'assenza di codici di errore;
- f. inviare al competente Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30

Settembre e il 28 Febbraio di ogni anno – a partire dal primo semestre successivo alla stipula del presente Atto – il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della Delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio citata in premessa. Il citato rapporto dovrà contenere, tra l'altro, l'elenco degli interventi per i quali siano intervenute modifiche, illustrate nel dettaglio, rispetto all'ultima versione e l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere al fine di superare l'ostacolo.

Articolo 18

Soggetto Responsabile della attuazione dell'intervento

1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi infrastrutturali oggetto del presente Accordo, i soggetti firmatari individuano, quale soggetti responsabili dei singoli interventi, i "responsabili unici di procedimento" che, ad integrazione delle funzioni previste dall'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, svolgono, ai fini dell'APQ, i seguenti compiti:

- pianificazione, organizzazione e controllo del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project Management;
- monitoraggio costante dell'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- aggiornamento semestrale della singola scheda intervento, di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Accordo, inserita nell'Applicativo Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e contestuale accertamento della veridicità dei dati immessi nella scheda.

2. Il responsabile dell'intervento risponde della veridicità dei dati contenuti nella suddetta scheda intervento.

Articolo 19

Procedimenti di conciliazione.

1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti all'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del responsabile dell'Accordo o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo

verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Comitato di attuazione rimette la questione al Comitato Istituzionale di Gestione.

4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore ed impresa che realizza l'intervento sono composti così come previsto dal contratto d'appalto.

Art. 20

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardi e inadempienze.

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempienza.

3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il responsabile dell'Accordo invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

5. In caso di ulteriore inottemperanza, il responsabile dell'Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato Paritetico di Attuazione formulando, se del caso, una proposta sulle misure da adottare in via sostitutiva.

6. Il Comitato Paritetico di Attuazione propone al Comitato Istituzionale di Gestione dell'Intesa, per la relativa decisione, le misure più efficaci da adottare in relazione agli accertati inadempimenti, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti.

7. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, il Comitato Istituzionale di Gestione attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.

8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

9. Le risorse revocate possono essere riprogrammate nell'ambito del presente Accordo o in sede di rinegoziazione degli obiettivi dell'Intesa Istituzionale di Programma, ai sensi dell'articolo 11 della medesima.

Articolo 21

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo di Programma Quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo stesso sono successivi.
2. L'Accordo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell'Intesa previsti all'art. 11 dell'Intesa stipulata con la Regione Puglia, previa approvazione da parte del Comitato Istituzionale di Gestione.
3. Qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività inerenti l'intervento medesimo.
4. Previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera Cipe 21 marzo 1997, la cui partecipazione e azione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
5. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato delle eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

omissis firme

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il Segretario Generale
Carmelo Rocca

Regione Puglia

Dirigente Settore Beni Culturali
Francesco Virgilio

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese
Paolo Emilio Signorini

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2003

sulla collaborazione tra le istituzioni culturali nel campo dei musei

(2003/C 295/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RIFERENDOSI al trattato che istituisce la Comunità Europea;

2. TENENDO PRESENTE la risoluzione del Consiglio del 25 giugno 2002 su un nuovo piano di lavoro concernente la cooperazione europea nell'ambito della cultura ⁽¹⁾, che comprende tra le altre priorità:

a) la circolazione delle opere e delle persone nel settore culturale;

b) l'integrazione e la partecipazione di nuovi Stati membri nel settore culturale;

c) il rafforzamento delle sinergie con altri settori e azioni comunitari, ad esempio nel campo dell'istruzione e della formazione, della gioventù, della ricerca e della tecnologia, dell'informazione e della comunicazione;

d) il miglioramento della diffusione delle informazioni per facilitare l'accesso dei cittadini all'azione culturale della Comunità europea;

e) la cooperazione nei vari settori dell'amministrazione culturale, comprese la gestione e l'amministrazione dei beni culturali;

3. RICORDANDO il regolamento relativo all'esportazione di beni culturali e la direttiva relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, come pure la risoluzione del Consiglio concernente la relazione della Commissione sull'applicazione di tali atti ⁽²⁾;

4. RICORDANDO ALTRESÌ la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 2002 «Cultura e società della conoscenza» in cui si invita, tra l'altro, a contribuire alla digitalizzazione dei programmi di contenuto culturale;

5. INTENZIONATO ad intensificare ulteriormente i rapporti culturali tra gli Stati membri per favorire la conoscenza del patrimonio culturale comune e della diversità culturale all'interno dell'Europa nonché a riflettere sulle possibilità per tener conto di queste problematiche trasversali, even-

tualmente esaminando il programma destinato a subentrare al programma «Cultura 2000»;

6. TENENDO PRESENTE che per «istituzioni culturali» si intendono, nel contesto della presente risoluzione, svariati organismi; queste istituzioni culturali possono comprendere, tra l'altro, i musei, le gallerie d'arte, le autorità competenti, gli istituti di ricerca, di formazione e di restauro; così come i dipartimenti universitari;

7. TENENDO INOLTRE PRESENTE che le autorità di polizia e le autorità doganali sono attori di rilievo nella lotta contro il traffico illecito dei beni culturali;

SOTTOLINEA L'ESIGENZA DI UNA MIGLIORE COLLABORAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI NEI SEGUENTI SETTORI, NEL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO:

A. Cooperazione nel campo della ricerca e ulteriore formazione nel settore del patrimonio culturale

1. Scambio di esperienze nel settore della formazione allo scopo di rafforzare la ricerca e la collaborazione fra il personale delle istituzioni culturali.

Sarà presa in esame la possibilità di ospitare presso gli Stati membri, per un periodo di alcune settimane, personale in servizio presso tali istituzioni culturali, nonché di organizzare seminari formativi in materie scientifiche, amministrative, di preparazione di mostre e di gestione dei musei.

2. Standard e migliori pratiche applicati nei vari paesi nei seguenti settori:

— tutela del patrimonio;

— conservazione e restauro delle collezioni e dei siti del patrimonio culturale;

— documentazione, inventario e digitalizzazione delle collezioni e dei siti del patrimonio culturale;

— tecniche di visualizzazione, metodi e interpretazione;

⁽¹⁾ GU C 162 del 6.7.2002.⁽²⁾ GU L 395 del 31.12.1992, GU L 74/93 del 27.3.1993, GU L 201/98 del 17.7.1998, GU L 187/01 del 10.7.2001 e GU C del 5.2.2002.

- educazione nei musei;
- criteri per le mostre (ad esempio, politica dei prestiti, condizioni per la circolazione);
- gestione e amministrazione dei musei;
- politiche di valorizzazione.

B. **Collaborazione nel campo della conservazione e restauro e della riproduzione di artefatti e monumenti**

1. Conservazione e restauro di artefatti (compresi reperti archeologici, dipinti, sculture, ecc.) e di monumenti da parte di squadre miste di Stati membri, con pubblicazione dei risultati valorizzando il know-how e l'attrezzatura tecnica di ogni partecipante, e comparazione dei criteri e delle metodologie di conservazione e restauro.
2. Riproduzione e digitalizzazione di artefatti a fini di studio e insegnamento.
3. Ricerca di siti archeologici da parte di squadre miste degli Stati membri. Studio comparato sia sui criteri utilizzati per tale valorizzazione sia sul rapporto fra «parco archeologico» e ambiente naturale.
4. Ricerca comparativa da parte di diversi paesi su come conciliare sviluppo delle infrastrutture e protezione del patrimonio archeologico e architettonico.

C. **Cooperazione nella lotta al traffico illecito di beni culturali**

1. Tutela e recupero dei beni culturali, compresi i beni archeologici privi della documentazione di provenienza.
2. Intensificazione dell'attività comune per impedire il traffico clandestino dei beni culturali.
3. Istituzione o intensificazione della cooperazione tra le strutture amministrative degli Stati membri in questo campo, nonché tra le istituzioni culturali e le strutture amministrative.

D. **Cooperazione per quanto riguarda le mostre**

1. Organizzazione di mostre. Potrebbero essere particolarmente incoraggiate le mostre organizzate da gruppi misti di studiosi e esperti delle istituzioni degli Stati membri che riguardano questioni concernenti i contatti, le influenze ed i rapporti tra i vari popoli europei nel corso della storia.

Potrebbero essere incoraggiate le mostre che abbiano un rilevante significato in termini di nuove conoscenze e acquisizioni e ne rispettino i criteri di tutela.

2. Circolazione degli artefatti, delle opere d'arte e delle collezioni. Le istituzioni culturali e i musei degli Stati membri potrebbero promuovere la circolazione a fini espositivi delle collezioni e delle singole opere d'arte all'interno dello spazio europeo mettendo in tal modo in evidenza il patrimonio culturale comune.

3. Raffronto tra le legislazioni e le prassi degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione di mostre internazionali e il trasporto di artefatti e collezioni, soprattutto per quanto riguarda le garanzie pubbliche relative ai costi delle assicurazioni nonché le disposizioni relative alle richieste di terzi per le opere in prestito;

INVITA GLI STATI MEMBRI A FAVORIRE UNA INTENSIFICATA COLLABORAZIONE CULTURALE CHE OFFRA:

1. agli studiosi la possibilità di approfondire lo studio della documentazione concernente le opere d'arte, gli artefatti e i monumenti nei loro molteplici aspetti in particolare la documentazione digitalizzata e fotografica,
2. ai dipendenti delle istituzioni e dei musei degli Stati membri, attraverso programmi e seminari di formazione adeguati, la possibilità di approfondire i punti di interesse comune, di procedere ad un confronto critico dei vari criteri e metodologie adottati e/o sperimentati nei vari paesi ed al contempo di contribuire ad instaurare una cooperazione nel settore specifico,
3. la possibilità di facilitare l'accesso, compreso l'accesso virtuale, al patrimonio culturale al fine di fornire una migliore informazione e una conoscenza del patrimonio culturale più approfondita e di aumentare la sensibilizzazione del pubblico in materia di attività illecite in relazione ai beni culturali.

Particolare attenzione sarà posta affinché l'apparato di presentazione e i servizi di musei, siti, ecc., siano organizzati a più livelli (multi-layered), per rispondere a varie tipologie di pubblico, tra cui i disabili, ma garantiscano a ogni livello, anche ai più elementari, l'attendibilità e il controllo dell'informazione;

INVITA ALTRESÌ GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE:

a promuovere, se del caso, la cooperazione tra le istituzioni culturali e museali degli Stati membri anche mediante gruppi di lavoro, al fine di elaborare seguiti concreti alla presente risoluzione, con progetti pilota che dovranno essere attuati dagli Stati membri.

E CONVIENE di riesaminare l'attuazione della presente risoluzione nel primo semestre del 2005.

LINEE GUIDA

Del Comitato Consultivo per i beni culturali presso la Commissione europea Protezione dei beni culturali nella Comunità

Orientamenti per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti

TAXUD/1062/2001-def. Rev.2 - Tasse e Dogane 30 gennaio 2003

Indice: 1. Introduzione. - 2. Legislazione comunitaria. - 3. Definizione del bene culturale: categorie contemplate dalla normativa comunitaria. - 4. Licenza di esportazione. - 5. Formalità da adempiere. - 6. Restituzione dei beni culturali all'interno della Comunità. - 7. Cooperazione amministrativa. Allegati: I) Elenco delle categorie di beni culturali contemplate dalla normativa comunitaria, Allegati II e III (omissis)

1. Introduzione.

Orientamenti: ci si prefigge essenzialmente di:

- ricordare alle persone e alle istituzioni interessate l'esistenza di strumenti comunitari che disciplinano l'esportazione di beni culturali verso paesi terzi e la restituzione dei beni usciti illecitamente dal territorio di un altro Stato membro,
- mettere a disposizione delle menzionate persone ed istituzioni gli elenchi delle varie autorità competenti per applicare la normativa comunitaria,
- fornire alle autorità competenti tutte le informazioni utili - categorie di beni, legislazioni e procedure nazionali, elenchi di autorità competenti - per agevolare la cooperazione all'interno degli Stati membri e tra Stati membri,
- fornire raccomandazioni finalizzate a sviluppare in maniera ottimale la cooperazione amministrativa tra le varie autorità e a promuovere lo scambio delle necessarie informazioni ai fini della protezione dei beni culturali.

2. Legislazione comunitaria

Ai sensi dell'articolo 30 del trattato delle Comunità europee, gli Stati membri possono adottare misure di divieto o restrizione della circolazione all'interno della Comunità, sempre che esse siano giustificate da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. Tuttavia, tali misure non devono dar luogo a controlli alle frontiere interne della Comunità. Per salvaguardare il principio di libera circolazione e tutelare i patrimoni culturali si è provveduto ad instaurare una doppia protezione a livello comunitario. Essa si basa su due testi giuridici, un regolamento ed una direttiva nonché un regolamento d'applicazione.

1. Il regolamento (CEE) n. 3911/92, del Consiglio, relativo all'esportazione di beni culturali, dispone che le esportazioni di beni culturali siano sottoposte a controlli uniformi e prevede l'obbligo di presentare una licenza rilasciata dalle autorità competenti; la licenza di esportazione deve essere presentata, a sostegno della dichiarazione di esportazione, presso l'ufficio doganale competente al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Ai fini della sua applicazione, il regolamento n. 752/93 della Commissione definisce, dal canto suo, i tipi di esportazione che possono essere utilizzati e le formalità da seguire all'esportazione di tali beni.

2. La direttiva 93/7/CEE, del Consiglio istituisce un sistema di restituzione all'interno della Comunità dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale artistico, storico e archeologico e di talune collezioni o inventari, che sono usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. La direttiva intende fra l'altro creare le condizioni per una stretta cooperazione tra gli Stati membri, in particolare nel settore delle opere d'arte uscite illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

3. Categorie di beni che entrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria

I beni culturali contemplati dalla normativa comunitaria - e per i quali il regolamento n. 3911/92 impone un'autorizzazione di esportazione - sono elencati nell'allegato comune ai due atti giuridici. Essi sono suddivisi in 15 categorie descritte in funzione della loro natura (riferimento a titolo indicativo alle voci tariffarie della nomenclatura combinata). I criteri determinanti per essere considerati come "beni culturali" sono l'età (più di 50, 75 o 100 anni, fatte salve talune collezioni o oggetti di particolare importanza) e il valore minimo (tra 0 e 150.000 euro).

L'elenco di tali beni figura all'allegato I del presente documento.

4. Licenza di esportazione

Il menzionato regolamento contempla qualsiasi tipo di esportazione, a titolo definitivo o temporaneo, di beni culturali.

Esso pone il principio, in quanto norma di protezione alle frontiere esterne della Comunità, dell'obbligo di presentare una licenza di esportazione rilasciata dall'autorità competente - perlopiù a vocazione culturale - degli Stati membri. La licenza di esportazione, che è valida in tutta la Comunità, deve essere presentata, congiuntamente con il bene culturale interessato e la dichiarazione di esportazione, presso un ufficio doganale competente, ai fini dell'espletamento delle formalità di esportazione. L'autorizzazione è necessaria per i beni culturali di cui all'allegato, a prescindere che si tratti o meno di beni del patrimonio nazionale (per es., quando le autorità competenti autorizzano l'esportazione di un bene del patrimonio nazionale, destinato ad esposizioni, restauri o perizie). Lo Stato membro competente può tuttavia non richiedere licenze di esportazione per reperti archeologici di più di 100 anni, qualora detti beni abbiano un interesse

scientifico o archeologico limitato e purché non provengano direttamente da scavi, scoperte e siti archeologici in uno Stato membro e la loro presenza sul mercato sia lecita. L'autorizzazione comunitaria è superflua qualora un bene del patrimonio nazionale non figuri in una delle categorie elencate nell'allegato. In questo caso si applicano le disposizioni nazionali compatibili con l'articolo 30 del trattato. Preventivamente al rilascio di una licenza, le autorità competenti devono naturalmente non soltanto identificare nel modo più preciso possibile il bene da esportare, ma anche verificare che non esistano ostacoli all'uscita di un bene culturale dalla Comunità. A questo titolo, esse possono naturalmente mettersi in contatto ed avviare le azioni necessarie con le autorità di un altro Stato membro per assicurarsi che il bene sia uscito legalmente da tale Stato, o prendere contatto con le autorità competenti per assicurarsi che il bene non sia stato importato illecitamente.

5. Formalità da adempiere

Il regolamento di applicazione CEE n. 752/93, nella versione modificata dal regolamento n. 1526/98, definisce tre tipi di licenze di esportazione - "licenza normale", "licenza aperta specifica" e "licenza aperta generale" - e stabilisce le caratteristiche tecniche del formulario da utilizzare nei singoli casi. I due tipi di licenze "aperte" servono rispettivamente a coprire, da un lato, le ripetute esportazioni temporanee di uno specifico bene culturale da parte di una determinata persona o ente e, dall'altro, le esportazioni temporanee di beni culturali appartenenti alla collezione permanente di un museo o di un'altra istituzione.

Il formulario è rilasciato in tre esemplari (due esemplari per le licenze aperte): l'esemplare che costituisce la domanda, l'esemplare destinato al titolare/richiedente e l'esemplare destinato ad essere trasmesso all'ufficio doganale di uscita.

Il regolamento prevede anche le formalità relative alla compilazione del formulario e la documentazione che deve obbligatoriamente essere acclusa alla domanda (fatture, perizie, fotografie.....); le autorità competenti possono esigere anche la presentazione materiale del bene.

La durata di validità dell'autorizzazione di esportazione normale non può eccedere dodici mesi dalla data del rilascio, mentre la durata di validità delle licenze aperte non può eccedere cinque anni.

6. Restituzione dei beni culturali all'interno della Comunità

La direttiva 93/7/CEE completa il sistema di controllo delle esportazioni di beni culturali all'interno della Comunità. La direttiva si applica, in maniera più restrittiva, esclusivamente ai beni culturali che sono inclusi in una categoria dell'allegato e sono classificati come beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico e che fanno parte delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, dei fondi di conservazione delle biblioteche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche. Essa dispone la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro, in violazione della legislazione nazionale relativa alla protezione del patrimonio nazionale. L'azione di restituzione è sottoposta al giudice competente dello Stato membro interessato; la direttiva disciplina anche le modalità relative alle spese inerenti all'esecuzione della decisione, all'onere della prova e agli indennizzi da pagare. Oltre alla procedura di restituzione, la direttiva è finalizzata inoltre a promuovere una stretta cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Essa prevede pertanto azioni di cooperazione intese a ritrovare un bene culturale perduto, rubato o uscito illecitamente, ad adottare provvedimenti provvisori e a svolgere il ruolo di intermediario tra il possessore di un bene e lo Stato membro richiedente.

7. Cooperazione amministrativa

La stretta cooperazione e lo scambio di informazioni tra le varie autorità degli Stati membri costituiscono un elemento importante per la protezione e la tutela del patrimonio culturale degli Stati membri e le autorità competenti in materia di beni culturali svolgono in questo senso un ruolo decisivo. Per quanto riguarda le autorità doganali, va rilevato che le formalità necessarie per esportare i beni culturali, in particolare la presentazione presso gli uffici doganali - e il controllo da parte di questi - delle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti designate, previa verifica della legalità del bene in questione, costituiscono un filtro importante al fine di garantire la menzionata protezione alle frontiere esterne. Queste autorità, costituite dalle dogane e dalle autorità competenti in materia di beni culturali, ma anche le persone e le autorità che intervengono nella tutela del patrimonio culturale, devono instaurare i necessari meccanismi di cooperazione.

Il regolamento (CEE) n. 3911/92 offre pertanto la possibilità di due tipi di cooperazione amministrativa, cui occorrerà ricorrere il più spesso possibile:

- il primo tipo di cooperazione consiste nel ricorrere alla mutua assistenza amministrativa tra i servizi doganali dei vari Stati membri, ai sensi del regolamento n. 515/97. Qualsiasi informazione utile per agevolare i controlli effettuati dalle autorità doganali per tutelare il patrimonio culturale può in tal modo essere comunicata tra gli Stati membri, tramite le autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 515/97;
- il secondo tipo di cooperazione consiste nel mantenere i rapporti e promuovere la consultazione tra le autorità doganali e le autorità incaricate dell'applicazione della direttiva CEE 93/7, relativa alla restituzione, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva.

Si tratta in un certo senso di creare una "passerella" tra il controllo delle esportazioni lecite e l'individuazione di esportazioni illecite.

Qualsiasi informazione utile per attuare questa "passerella" tra l'applicazione del regolamento "esportazione" n.

3911/92 e l'applicazione della direttiva "restituzione" 93/7 può essere comunicata tra gli Stati membri, tramite le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva.

Si prevede inoltre di agevolare la cooperazione tramite azioni a monte, tra cui:

- il rafforzamento dei sistemi che permettono di migliorare la descrizione dei beni e favorire, quindi, la loro rintracciabilità, quali il documento di accompagnamento;
- l'elaborazione, nei limiti del possibile, di inventari per i beni culturali da tutelare;
- una più vasta divulgazione delle varie disposizioni applicabili negli Stati membri.

Purtroppo, dall'entrata in vigore del regolamento, l'esperienza mostra profonde lacune nel settore della cooperazione. Per evitare gli ostacoli relativi:

- alla preventiva mancanza di concertazione tra le persone competenti interessate e alla compartimentazione delle singoli azioni,
- ad una conoscenza insufficiente da parte delle persone competenti interessate nei singoli settori operativi,
- all'inefficacia dei sistemi dovuta alla lentezza del loro funzionamento e a problemi linguistici, occorre raccomandare a livello nazionale e comunitario le azioni seguenti:

A. All'interno di ciascuno Stato membro (livello nazionale)

1. Divulgazione tra le varie autorità (autorità di polizia, dogane, responsabili in materia di beni culturali, ecc...) di informazioni esaurienti relative a ciascun servizio interessato e degli aggiornamenti, intesa a permettere alle autorità in questione una comunicazione diretta nonché una trasmissione reciproca, periodica e regolare delle informazioni relative alla circolazione e al traffico, lecito e illecito, dei beni culturali. Si è proposto di diffondere l'elenco dei servizi interessati su Internet, con accesso riservato.

2. Istituzionalizzazione di riunioni periodiche e regolari tra le dette autorità (a livello centrale), intesa a permettere alle autorità in questione una trasmissione reciproca di tutte le informazioni utili in materia e delle più recenti informazioni di interesse comune nonché degli avvenimenti in corso o constatati nello Stato membro, nel rispetto delle regole di confidenzialità e del segreto professionale.

3. Rafforzamento della cooperazione tra le varie autorità (autorità di polizia, dogane, responsabili in materia di beni culturali, ecc...), tramite adozione di protocolli di accordi bilaterali o multilaterali.

4. Sviluppo delle reti informatiche di collegamento, con sistemi di accesso a basi di dati alimentate da tutti i servizi interessati, e utilizzazione della posta elettronica, intesa a permettere un accesso ottimale dell'informazione. Si è proposto che le basi di dati presentino un elenco dei beni del patrimonio nazionale esistenti nello Stato membro e dei beni culturali per i quali esiste un divieto di uscita dal territorio nazionale, nonché un elenco, da aggiornare con una certa regolarità, relativo ai beni del patrimonio nazionale e ai beni culturali oggetto di furti nel paese interessato.

B. Nelle relazioni intracomunitarie

1. Designazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un'autorità centrale incaricata di coordinare e raccogliere le informazioni disponibili. Questa autorità può essere l'autorità di cui all'articolo 4 della direttiva 93/7/CEE. Grazie ai contatti con le autorità centrali degli altri Stati membri, tali autorità possono essere incaricate di divulgare, all'interno degli Stati membri, i dati di cui dispongono le varie autorità (autorità di polizia, dogane, responsabili in materia di beni culturali, ...) negli altri Stati membri e di centralizzare lo scambio di informazioni con le autorità dei vari Stati membri.

2. Definizione e presentazione delle informazioni oggetto degli scambi: a tal fine, si può prevedere la compilazione di formulari uniformi di notifica/informazione e l'utilizzazione della raccolta terminologica esistente, relativa, per es., ai termini essenziali utilizzati dall'Interpol.

3. Futuro sviluppo di reti di collegamento informatiche: a tal fine, possono servire da base i sistemi informatici già esistenti e la compilazione comunitaria degli strumenti informatici nazionali che riprendono l'elenco dei beni del patrimonio nazionale per i quali esiste un divieto di uscita dal territorio del paese interessato o che sono stati rubati.

4. Nell'ambito delle relazioni tra le autorità doganali, utilizzazione più intensa e frequente tra tali autorità del sistema di comunicazioni MA, di cui al regolamento n. 515/97 relativo alla mutua assistenza, inteso a permettere uno scambio reciproco di informazioni sulle operazioni irregolari o contrarie alla normativa comunitaria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento n. 3911/92.

5. Per quanto riguarda le relazioni tra i servizi competenti per i beni culturali, scambio degli aggiornamenti periodici sulle informazioni esaurienti relative a ciascun servizio interessato, comunicazione delle legislazioni e procedure nazionali applicabili alla libera circolazione intracomunitaria dei beni culturali e trasmissione dei modelli di documenti che accompagnano il bene culturale nonché delle licenze nazionali di uscita dal territorio nazionale o di qualsiasi altra informazione utile, intesa a migliorare la rintracciabilità dei beni culturali e il rilascio delle autorizzazioni di esportazione;

6. Istituzionalizzazione da ultimo di relazioni dirette tra le autorità di polizia degli Stati membri incaricate della lotta contro il traffico illecito dei beni culturali, intesa a conferire alla loro azione una maggiore dinamicità e rapidità.

ALLEGATO I

Elenco delle categorie di beni culturali contemplate dalla normativa comunitaria

A.1. Reperti archeologici, qualunque ne sia il valore, aventi più di 100 anni e provenienti da:

- scavi e scoperte terrestri o sottomarine (NC 9705 00 00)
 - siti archeologici (NC 9706 00 00)
 - collezioni archeologiche
2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici, archeologici o religiosi provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, qualunque ne sia il valore, e aventi più di 100 anni (NC 9705 00 00 e 9706 00 00)
3. Quadri e pitture, diversi da quelli delle categorie 3 A e 4, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (NC 9701), di un valore uguale o superiore a 150.000 ☐
3. A. Acquarelli, guazzi e pastelli, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto(1), di un valore uguale o superiore a 30.000 ☐
4. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale(1) (NC 9701 69 14), di un valore uguale o superiore a 15.000 ☐
5. Incisioni di un valore uguale o superiore a 15.000 ☐, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali(1). (Capitolo 49, NC 9702 00 00 e 8442 50 99)
6. Opere originali dell'arte statuaria di un valore uguale o superiore a 50.000 ☐ o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale(1), diverse da quelle della categoria A.1 (NC 9703 00 00)
7. Fotografie di un valore uguale o superiore a 15.000 ☐, film e relativi negativi(1) (NC 3704, 3705, 3706, 4911 91 80)
8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione qualunque ne sia il valore (NC 9702 00 00, 9706 00 00, 4901 10, 4901 99 00, 4904 00 00, 4905 91 00, 4905 99 00, 4906 00 00)
9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione (NC 97050000 e 97060000) di un valore uguale o superiore a 50.000 ☐
10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni (NC 9706 00 00) di un valore uguale o superiore a 15.000 ☐
11. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni, qualunque ne sia il valore (NC 3704, 3705, 3706, 4901, 4906, 9705 00 00, 9706 00 00)
12. a) Collezioni (2) di un valore uguale o superiore a 50.000 ☐ ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia (NC 9705 00 00)
b) Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico (NC 9705 00 00) di un valore uguale o superiore a 50.000 ☐
13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni di un valore uguale o superiore a 50.000 ☐ (NC 9705 00 00, capitoli da 86 a 89)
14. *Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle categorie da A.1 a A.13 (lista non esaustiva) di un valore uguale o superiore a 50.000 ☐*
- a) *aventi tra 50 e 100 anni:*
 - giocattoli, giochi (capitolo 95)
 - oggetti di vetro (NC 7013)
 - oggetti di oreficeria (NC 7114)
 - mobili e oggetti di decorazione (capitolo 94)
 - strumenti di ottica, per fotografia e per cinematografia (capitolo 90)
 - strumenti musicali (capitolo 92)
 - orologeria (capitolo 91)
 - lavori di legno (capitolo 44)
 - prodotti ceramici (capitolo 69)
 - arazzi (NC 5805 00 00)
 - tappeti (capitolo 57)
 - carte da parati (NC 4814)
 - armi (capitolo 93)
 - b) *aventi più di 100 anni (NC 9706 00 00)*

(1) Aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore.

(2) Quali definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: «Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 99.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.»

...omissis...

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2002

su un nuovo piano di lavoro concernente la cooperazione europea nell'ambito della cultura

(2002/C 162/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. OSSERVANDO che, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità contribuirà al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, favorirà la cooperazione tra Stati membri e se necessario sosterrà e completerà l'azione dei medesimi; tutto questo nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà nonché del diritto di iniziativa della Commissione nei settori di competenza della Comunità;
2. OSSERVANDO che il 7 febbraio 2002 è stato il decennale della firma del trattato di Maastricht e dell'inclusione di uno specifico articolo sulla cultura nel trattato che istituisce la Comunità europea;
3. TENENDO CONTO che la Comunità sta affrontando nuove sfide in un contesto molto diverso da quello in cui è stato firmato il trattato di Maastricht;
4. CONSIDERANDO che questo nuovo contesto è segnato in particolare dall'imminente allargamento dell'Unione europea;
5. TENUTO CONTO dell'importanza crescente del dialogo interculturale, del numero molto importante di innovazioni tecnologiche della società della conoscenza e dell'informazione, nonché delle sfide di un mondo in via di globalizzazione;
6. TENENDO DEBITAMENTE CONTO della risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2001 sulla cooperazione culturale nell'Unione europea;
7. TENENDO CONTO del mandato della risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 2002 relativa al ruolo della cultura nella costruzione dell'Unione europea ⁽¹⁾;
8. TENENDO CONTO, da un lato, dei dibattiti svoltisi nelle riunioni informali dei ministri della Cultura a Falun (20-22 maggio 2001), a Bruges (4 e 5 dicembre 2001) e a Salamanca (18 marzo 2002) sull'applicazione dell'articolo 151 del TCE e, dall'altro, dei dibattiti svoltisi durante il secondo Foro sulla cooperazione culturale europea organizzato dalla Commissione il 21 e 22 novembre 2001 sul futuro dell'azione culturale della Comunità;

⁽¹⁾ GU C 32 del 5.2.2002, pag. 2.

9. SOTTOLINEA la necessità che si adotti un approccio più coerente all'azione a livello comunitario nel campo della cultura e ritiene che la cooperazione in questo campo debba essere migliorata dall'istituzione di un quadro strutturato con un piano di lavoro per il dibattito di temi prioritari di interesse comune nonché, se necessario, dall'elaborazione di nuove strategie;
10. SOTTOLINEA la necessità di un'effettiva sinergia con ogni altro settore ed azione pertinente della Comunità;
11. CONCORDA un piano di lavoro inteso a porre la cultura al centro dell'integrazione europea, tenendo conto degli aspetti culturali nel quadro di altre disposizioni del trattato, cosicché sia garantita l'attuazione dell'articolo 151, paragrafo 4. Tale piano di lavoro, corredato di un elenco indicativo e non esaustivo di temi prioritari da esaminare durante le prossime presidenze, figura nell'allegato. Tale piano di lavoro dovrebbe essere portato avanti in maniera coordinata dalle presidenze successive in cooperazione con la Commissione e il più rapidamente possibile. A tal fine le prossime presidenze dovrebbero quanto prima stabilire in modo informale il (i) tema(i) contenuto(i) nell'elenco indicativo che intendono trattare nel corso della durata del piano di lavoro. Ciascuna presidenza illustra il risultato degli sforzi compiuti al termine del suo semestre, con una data indicativa per il completamento dei lavori non oltre il 2004;
12. SOTTOLINEA che l'attuazione di detto piano di lavoro non dovrà ritardare il processo decisionale volto a rinnovare o a prorogare l'attuale programma quadro comunitario «Cultura 2000»;
13. METTE IN RISALTO il ruolo essenziale della presidenza, in cooperazione con la Commissione, nella realizzazione del piano di lavoro; sarà la presidenza ad assicurarne la continuità e a mantenere vivo il processo;
14. SOTTOLINEA che tale piano di lavoro dovrà essere attuato nel pieno rispetto delle prerogative della Commissione europea nonché del principio di sussidiarietà e realizzato con flessibilità, secondo l'evoluzione del contesto politico;
15. SOTTOLINEA l'importanza che il Parlamento europeo sia sufficientemente informato dei dibattiti e dei progressi realizzati nell'ambito del piano di lavoro.

ALLEGATO

ELENCO INDICATIVO DI TEMI PER IL PIANO DI LAVORO

Il piano di lavoro di cui al punto 11 della risoluzione includerà fatti salvi altri temi, quanto segue:

- i) Valore aggiunto europeo
 - analisi e messa a punto di metodi di individuazione e valutazione del valore aggiunto delle azioni europee nel settore della cultura
- ii) Accesso all'azione culturale della Comunità e sua visibilità
 - miglioramento della diffusione delle informazioni per facilitare l'accesso dei cittadini all'azione culturale della Comunità
 - miglioramento della visibilità dell'azione culturale della Comunità
- iii) Aspetti orizzontali
 - rafforzamento delle sinergie con altri settori e azioni comunitari, compresi quelli dell'istruzione e della formazione, della gioventù, del mercato interno, della competitività, dello sviluppo regionale, della ricerca e della tecnologia dell'informazione e della comunicazione
 - scambio di buone prassi per quanto riguarda la dimensione economica e sociale della cultura, compreso il contributo delle attività culturali all'inclusione sociale
 - sviluppo e promozione della mobilità delle persone e della circolazione delle opere nel settore culturale
 - analisi dei mezzi per favorire lo sviluppo delle industrie culturali e creative della Comunità europea in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture
- iv) Dialogo tra le culture
 - promozione e diffusione della diversità culturale e linguistica dell'Europa, nonché della dimensione comune delle sue culture

- incoraggiamento del dialogo tra le culture
- v) Cooperazione tra Stati membri e partecipazione di nuovi Stati membri
 - sviluppo di strategie per accelerare l'integrazione e la partecipazione di nuovi Stati membri nel settore culturale
 - cooperazione tra gli Stati membri nei diversi settori della gestione culturale, ad esempio statistiche e beni culturali
- vi) Cooperazione internazionale nel settore della cultura
 - maggiore e concreta cooperazione con competenti organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'Unesco, nella prospettiva di trarre vantaggio da sinergie
 - promozione della cooperazione con paesi terzi.

Si potranno periodicamente in considerazione altri settori di cooperazione, tenendo conto dell'evoluzione dei prossimi anni.

Procedura nonché attori e calendario saranno definiti caso per caso, nel quadro del trattato che istituisce la Comunità europea.

TESTO consolidatoprodotto dal sistema **CONSLEG**

dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

CONSLEG: 1993L0007 — 30/07/2001



Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

1993L0007 — IT — 30.07.2001 — 002.001 — 1

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 1993

relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

(GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997	L 60	59	1.3.1997
► <u>M2</u> Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001	L 187	43	10.7.2001

NB: A partire dal 1° gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).



DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1993

relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che l'articolo 8 A del Trattato stabilisce che entro il 1° gennaio 1993 deve essere instaurato il mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del Trattato;

considerando che, ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 del Trattato, dopo il 1992 gli Stati membri manterranno il diritto di definire il proprio patrimonio nazionale e di prendere le misure necessarie per garantirne la protezione all'interno delle frontiere interne;

considerando che occorre pertanto istituire un sistema che permetta agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali⁽⁴⁾; che la realizzazione di questo sistema dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile; che è necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare il campo d'applicazione del presente sistema ad oggetti appartenenti a categorie comuni di beni culturali; che, pertanto, l'allegato della presente direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto, a tale titolo, di un procedimento di restituzione ai sensi della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva dovrebbe riguardare anche i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni;

considerando che dovrebbe essere istituita una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro patrimoni nazionali, in stretto collegamento con la loro cooperazione nel settore delle opere d'arte rubate, prevedendo in particolare la registrazione, presso l'Interpol ed altri organismi qualificati che elaborano elenchi analoghi, di oggetti culturali perduti, rubati o usciti illecitamente e facenti parte dei loro patrimoni nazionali e delle loro collezioni pubbliche;

considerando che la procedura istituita dalla presente direttiva costituisce un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri in questo settore, nell'ambito del mercato interno; che l'obiettivo è costituito dal riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in

⁽¹⁾ GU n. C 53 del 28. 2. 1992, pag. 11, e

GU n. C 172 dell'8. 7. 1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 176 del 13. 7. 1992, pag. 124, e

GU n. C 72 del 15. 3. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.

▼B

materia; che pertanto occorre prevedere che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3911/92 introduce, insieme alla presente direttiva, un sistema comunitario di tutela dei beni culturali degli Stati membri; che la data entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva deve essere il più possibile vicina alla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3911/92; che per taluni Stati membri sarà necessario un periodo superiore in considerazione della natura del loro sistema giuridico e della portata delle modifiche che essi dovranno introdurre nella propria legislazione nazionale per conformarsi alla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «bene culturale»: un bene
 - che è qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro, tra i «beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico», in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE;
 - e
 - che appartiene ad una delle categorie di cui all'allegato, o pur non rientrando in una di queste categorie costituisce parte integrante:
 - delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche.

Ai fini della presente direttiva, per «collezioni pubbliche» si intendono le collezioni di proprietà di uno Stato membro, di un'autorità locale o regionale situata in uno Stato membro, oppure di un ente che sia situato nel territorio di uno Stato membro e che sia classificato come «pubblico» conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione in quanto proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale oppure è finanziato in modo significativo dagli stessi;
 - degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche;
- 2) «bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro»: un bene
 - uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CEE) n. 3911/92; nonché
 - non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o un bene che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea;
- 3) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale;
- 4) «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro;
- 5) «restituzione»: il rientro materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente;
- 6) «possessore»: la persona che detiene materialmente il bene culturale per proprio conto;
- 7) «detentore»: la persona che detiene materialmente il bene culturale per conto altrui.

▼B

Articolo 2

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le autorità centrali da essi designate in applicazione del presente articolo.

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali, nonché le relative modifiche, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 4

Le autorità centrali degli Stati membri cooperano e promuovono la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime assolvono in particolare i seguenti compiti:

- 1) individuare, su domanda dello Stato membro richiedente, un determinato bene culturale uscito illecitamente dal territorio di detto Stato, nonché localizzarlo e identificarne il possessore e/o detentore. La domanda deve comprendere qualsiasi informazione utile per agevolare tale ricerca, in particolare riguardante la localizzazione vera o presunta del bene;
- 2) effettuare una notifica agli Stati membri interessati quando è ritrovato un bene culturale nel loro proprio territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio di altro Stato membro;
- 3) facilitare la verifica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, che il bene in questione costituisce un bene culturale purché tale operazione venga effettuata entro due mesi dalla notifica prevista al punto 2. Qualora la verifica non sia effettuata entro il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono più d'applicazione;
- 4) prendere, ove occorra, in cooperazione con lo Stato membro interessato, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;
- 5) impedire, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale venga sottratto alla procedura di restituzione;
- 6) svolgere il ruolo d'intermediario tra il possessore e/o detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione. In tale senso, le autorità competenti dello Stato membro richiesto possono agevolare, fatto salvo l'articolo 5, l'esecuzione di una procedura di arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto e a condizione che lo Stato richiedente ed il possessore o detentore vi diano formalmente il proprio accordo.

Articolo 5

Lo Stato membro richiedente può proporre contro il possessore e, in mancanza di questo, contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato di:

- un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e dichiarare che si tratta un bene culturale;
- una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

▼B*Articolo 6*

L'autorità centrale dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale dello Stato membro richiesto in merito all'azione avviata per assicurare la restituzione del bene in questione.

L'autorità centrale dello Stato membro richiesto informa senza indugio le autorità centrali degli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore.

In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente. Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 1, punto 1, e dei beni ecclesiastici, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.

2. L'azione di restituzione è inammissibile qualora l'uscita dal territorio dello Stato membro richiedente abbia cessato di essere illecita nel momento in cui è stata proposta.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 13, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratta di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1, uscito illecitamente dal territorio nazionale.

Articolo 9

Qualora sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato richiesto accorda al possessore l'indennizzo che ritenga equo in base alle circostanze del caso concreto, a condizione di essere convinto che il possessore abbia usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta.

L'onere della prova è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro richiesto.

In caso di donazione o di successione, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo al momento della restituzione.

Articolo 10

Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale spettano allo Stato membro richiedente. Lo stesso dicasi per le spese delle misure di cui all'articolo 4, punto 4.

Articolo 11

Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 9 e delle spese di cui all'articolo 10 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

Articolo 12

La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

▼B*Articolo 13*

La presente direttiva riguarda unicamente i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 14

1. Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo della restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell'allegato.
2. Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1993.

Articolo 15

La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e/o al proprietario cui è stato sottratto il bene.

Articolo 16

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1996, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
2. Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva.
3. Il Consiglio valuta l'efficacia della presente direttiva dopo un periodo di applicazione di tre anni e, deliberando su proposta della Commissione, procede ad eventuali adeguamenti.
4. In ogni caso il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tenere conto degli indici economici e monetari nella Comunità.

Articolo 17

La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3911/92.

Il comitato esamina tutti i problemi connessi all'applicazione dell'allegato sollevati dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 18

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla sua adozione, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi che devono conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B*ALLEGATO*

Categorie che sono contemplate dall'articolo 1, punto 1, secondo trattino ed a cui devono appartenere, per poter essere restituiti, conformemente alla presente direttiva, i beni classificati come beni del «patrimonio nazionale» ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE

- A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni provenienti da:
- scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
 - siti archeologici;
 - collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni.

▼M1

3. Quadri e pitture diversi da quelli delle categorie 3 bis o 4, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale ⁽¹⁾
- 3 bis. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto ⁽¹⁾
4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto o con qualsiasi materiale ⁽¹⁾

▼B

5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali ⁽¹⁾.
6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale ⁽¹⁾, diverse da quelle della categoria I.
7. Fotografie, film e relativi negativi ⁽¹⁾.
8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione ⁽¹⁾.
9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione.
10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni.
11. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni.
12. a) Collezioni ⁽²⁾ ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
- b) Collezioni ⁽²⁾ aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni.
14. Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle categorie A 1-A 13, aventi più di 50 anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie A 1-A 14 sono disciplinati dalla presente direttiva soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)**▼M2**

VALORI:

qualunque ne sia il valore.

▼B

— 1 (Reperti archeologici)

⁽¹⁾ Aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore.

⁽²⁾ Quali definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: «Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 99.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.»

▼ B

- 2 (Smembramento di monumenti)
- 8 (Incunaboli e manoscritti)
- 11 (Archivi)

15 000

- 4 (Mosaici e disegni)
- 5 (Incisioni)
- 7 (Fotografie)
- 10 (Carte geografiche stampate)

▼ M1

30 000

- 3 bis (Acquerelli, guazzi e pastelli)

▼ B

50 000

- 6 (Arte statuaria)
- 9 (Libri)
- 12 (Collezioni)
- 13 (Mezzi di trasporto)
- 14 (Altri oggetti)

150 000

- 3 (Quadri)

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro richiesto.

▼ M2

Per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'allegato sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.

- 5. Patrimonio mondiale, culturale e naturale A5-0382/2000**Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale negli Stati dell'Unione europea (2000/2036 (INI))**

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato CE e in particolare gli articoli 151 e 5,
 - vista la proposta di risoluzione presentata dalla on. Rosa Miguélez Ramos sul riconoscimento del patrimonio culturale delle mura delle città europee (B5-0362/1999),
 - viste le sue precedenti risoluzioni del 13 maggio 1974 sulla protezione del patrimonio culturale europeo(1), del 14 settembre 1982 sulla protezione del patrimonio architettonico e archeologico europeo(2), del 28 ottobre 1988 sulla conservazione del patrimonio architettonico e archeologico della Comunità (3) e del 12 febbraio 1993 sulla conservazione del patrimonio architettonico e sulla salvaguardia dei beni culturali (4),
 - vista la decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un programma di azione comunitario nel settore del patrimonio culturale (Programma Raffaello)(5),
 - vista la decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma "Cultura 2000" (6),
 - vista la Convenzione relativa alla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, adottata il 16 novembre 1972 dalla Conferenza generale dell'UNESCO,
 - vista la petizione n. 776/1999,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0382/2000),
- A. considerando che il patrimonio costituisce un elemento fondamentale dell'identità e dell'evoluzione storica delle nostre società e che ciò è peraltro confermato dalla sua etimologia: il "*patrimonium*" costituisce un bene collettivo "terra e casa," il cui proprietario transitorio ha il compito di mantenerlo garantendone l'indivisibilità per trasmetterlo alla discendenza,
- B. considerando l'importanza del patrimonio culturale e naturale in quanto elemento economico e fattore di integrazione sociale e di cittadinanza,
- C. considerando che l'Unione si è impegnata a promuovere lo sviluppo di uno spazio culturale comune aperto e diversificato per i popoli dell'Europa, basato sul principio di sussidiarietà, sulla promozione di un quadro legislativo favorevole allo svolgimento delle attività culturali e che assicuri il rispetto della diversità culturale,
- D. considerando che il programma "Cultura 2000", unico programma operativo a partire dall'anno 2000 nel settore culturale, è aperto ad un'azione congiunta con organizzazioni internazionali competenti nel settore della cultura, come l'UNESCO e il Consiglio d'Europa,
- E. considerando l'importanza inestimabile e insostituibile del patrimonio culturale e naturale, che è all'origine di numerose convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali in vigore tra cui la suddetta convenzione del 1972 dell'UNESCO,
- F. considerando che a tutt'oggi sono 208 i siti dell'Unione europea iscritti nella lista del patrimonio mondiale, secondo la seguente ripartizione: 24 in Germania, 6 in Austria, 8 in Belgio, 2 in Danimarca, 35 in Spagna, 5 in Finlandia, 26 in Francia, 16 in Grecia, 2 in Irlanda, 33 in Italia, 1 in Lussemburgo, 7 nei Paesi Bassi, 10 in Portogallo, 20 nel Regno Unito, 11 in Svezia nonché 1 sito appartenente in comune alla Francia e alla Spagna e 1 comune alla Santa Sede e all'Italia,
- G. considerando che nel mondo sono stati classificati 690 siti, di cui 208 si trovano sul territorio dell'Unione europea e che pertanto quest'ultima raccoglie il 30% dei siti del patrimonio mondiale,
- H. considerando che di questi 208 beni situati sul territorio dei 15 paesi dell'Unione europea, 192 fanno parte dei beni culturali, 11 dei beni naturali e 5 sono beni misti e che i siti naturali sono meno numerosi in Europa che nel resto del mondo dove sono, peraltro, già sottorappresentati,
- I. considerando che nel 1994, nel contesto della strategia globale adottata dal Comitato per il patrimonio mondiale, è stato identificato un certo numero di squilibri sulla lista del patrimonio mondiale, tra cui la sovrarappresentazione del continente europeo rispetto al resto del mondo, la sovrarappresentazione delle città storiche e degli edifici religiosi rispetto ad altre categorie, la sovrarappresentazione della cristianità rispetto ad altre religioni e fedi, la sovrarappresentazione dei periodi storici rispetto a quelli della preistoria e del XX secolo, e infine la sovrarappresentazione dell'architettura "elitistica" rispetto all'architettura locale,
- J. considerando che l'ampliamento della nozione di patrimonio ha comportato l'identificazione di nuovi tipi di beni come le fabbriche, i macchinari, i mestieri scomparsi e perfino le ricette della cucina regionale, e che tale ampliamento non

deve escludere nessun tipo di bene che possa essere classificato come patrimonio culturale, come ad esempio i fari e il patrimonio subacqueo,

- K. considerando che la nozione di patrimonio culturale e naturale dovrebbe tenere conto della salvaguardia della diversità linguistica e in particolare delle lingue regionali e minoritarie,
- L. considerando l'importanza di assicurare il carattere rappresentativo della Lista del patrimonio mondiale e riconoscendo che soltanto una volontà politica da parte degli Stati può garantirne l'attuazione,
- M. considerando che le liste indicative consentono di stimare il valore dei siti proposti per l'iscrizione e di ridurre gli squilibri della Lista del patrimonio mondiale,
- N. considerando che la professione di "restauratore" del patrimonio non è ancora riconosciuta da nessuno Stato membro, né a livello della formazione né a quello dell'accesso a tale mestiere,
- O. considerando che la Convenzione europea sul paesaggio, in corso di ratifica, si propone di creare un'etichetta del paesaggio europeo e può eventualmente portare all'elaborazione di una lista dei paesaggi europei,
- P. considerando che l'iscrizione di un sito nella lista comporta la necessità di farsi carico della manutenzione e del restauro di tale sito e che secondo l'articolo 29 della Convenzione dell'UNESCO, gli Stati firmatari sono tenuti a preparare relazioni periodiche sulle disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure da adottare per l'applicazione di tale convenzione, nonché sulle esperienze che avranno acquisito nel settore,
- Q. considerando che è importante la conservazione dei patrimoni culturali di molti paesi in via di sviluppo e che in tali paesi sussistono dei problemi in merito al riconoscimento, alla descrizione e alla conservazione dei beni culturali,
 1. ritiene che la sovrarappresentazione dei siti europei sulla lista del patrimonio naturale e culturale mondiale possa probabilmente essere spiegata da un lato con il contributo eminente della cultura europea allo sviluppo della civiltà e con la sua efficace attività per la conservazione del patrimonio, ma dall'altro con gli stessi criteri di selezione, basati cioè su un'impostazione principalmente monumentale definita secondo una concezione europea del patrimonio, con una conseguente penalizzazione involontaria ma automatica dei paesi meno avanzati di fronte all'esigenza di preparare i dossier per le iscrizioni;
 2. raccomanda agli Stati membri di promuovere negli Stati non europei un completamento sostanziale delle liste dei loro patrimoni culturali e naturali e di assistere concretamente a tal fine gli Stati stessi nell'ambito delle disposizioni emanate dall'UNESCO;
 3. denuncia la drammatica e devastante spoliatura dei reperti archeologici in corso in molti di questi paesi e chiede agli Stati membri di reprimere con tutti i mezzi di cui dispongono a livello nazionale e comunitario il crescente traffico illecito di tali reperti nei paesi dell'Unione europea;
 4. invita gli Stati membri dell'Unione a sottoporre a riesame le loro liste indicative alla luce di esempi come la presentazione tematica ed esaustiva delle risorse patrimoniali adottata dal Regno Unito;
 5. ritiene che una riunione del Consiglio a livello dei ministri competenti sarebbe utile per assicurare tale armonizzazione;
 6. ritiene che gli Stati membri dell'Unione europea potrebbero essere indotti a studiare con il Consiglio d'Europa la possibilità di adottare un sistema di classificazione del patrimonio europeo sulla base di definizioni e di criteri di identificazione comuni con cui si possa identificare il patrimonio culturale, linguistico e naturale il cui valore superi il solo interesse nazionale e di assegnare a tale patrimonio un'etichetta europea riconoscibile che può contribuire a porre in primo piano la diversità e la ricchezza del patrimonio europeo sottolineandone al contempo il carattere comune;
 7. invita le autorità nazionali degli Stati membri, e gli organi dei vari enti locali, a limitare eventuali iniziative di sviluppo in aree caratterizzate da un ambiente naturale e culturale sensibile, allo scopo di tutelare non solo i tesori del patrimonio culturale ma anche l'equilibrio all'interno di ogni ambiente naturale di ciascuna area;
 8. ritiene che occorra tenere conto del patrimonio architettonico e urbano e rurale come un tutto inseparabile che richiede l'elaborazione di misure protettive comuni;
 9. include, nello sviluppo e nell'approvazione dei buoni modelli di sviluppo sostenibile e di città sostenibili, il patrimonio architettonico, archeologico, naturale e culturale situato nell'ambiente urbano e nell'ambiente rurale;
 10. è dell'avviso che i giovani, che sono il futuro dell'Unione, possano esercitare un ruolo importante nella protezione del patrimonio culturale e naturale dell'Unione e che pertanto la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere azioni di volontariato per i giovani in tale settore;
 11. sollecita la Commissione ad attuare tutte le forme di cooperazione e di concertazione con l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, rispettando nel contempo la specificità propria di ogni istituzione e evitando le duplicazioni;
 12. invita la Commissione a facilitare la concertazione tra i rappresentanti degli Stati membri in modo da pervenire a posizioni comuni nell'ambito dei vari organi del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO;
 13. chiede alla Commissione, al Consiglio e in particolare agli Stati membri di rispettare la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1) ("Direttiva VIA") applicando rigorosamente l'articolo 3 e gli allegati I e II che prevedono la valutazione dell'impatto di determinati progetti pubblici e privati sul patrimonio culturale, esigendo lo stesso grado di rispetto attribuito ad altre risorse non rinnovabili;
 14. ritiene che nell'applicazione delle politiche ambientali deve essere considerato l'impatto visivo di un progetto sul patri-

- monio artistico e sul paesaggio; in questo senso, come prevede anche la direttiva sulla VIA all'articolo 3, occorre ribadire l'importanza del fatto che per ogni progetto pubblico o privato si proceda al relativo studio delle varie incidenze, in particolare per quanto riguarda l'impatto visivo o paesaggistico;
15. invita la Commissione a definire e sviluppare le variabili e gli indicatori che costituiscono il patrimonio culturale urbano;
 16. invita la Commissione a elaborare uno studio sulla situazione dei "restauratori del patrimonio" negli Stati membri in modo da invitare questi ultimi a organizzare tale mestiere ai vari livelli di formazione con il rilascio di qualifiche reciprocamente riconosciute, allo scopo di assicurare la qualità dei lavori di restauro del patrimonio;
 17. chiede alla Commissione di accordare particolare attenzione, nel quadro dei programmi di formazione, all'artigianato e all'artigianato d'arte, e di mettere a punto misure specifiche intese a salvaguardare e a trasmettere alle generazioni future le tecniche rare dell'artigianato d'arte;
 18. invita gli Stati membri a favorire la creazione di centri regionali di formazione nel settore della protezione, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale;
 19. invita la Commissione, nel quadro dei programmi esistenti, a prestare assistenza ai paesi in via di sviluppo alle prese con problemi circa il riconoscimento, la definizione e la conservazione dei propri beni culturali;
 20. sollecita la Commissione a promuovere, mediante azioni specifiche destinate alle imprese nel quadro degli attuali programmi, iniziative volte a sostenere le attività artigianali, in particolare quelle minacciate di estinzione, indispensabili per un corretto restauro e per la manutenzione del patrimonio;
 21. chiede alla Commissione di rafforzare i programmi di sostegno alla formazione di operatori che si occupino della conservazione del patrimonio culturale, poiché ritiene che un incremento delle attività di restauro dei siti d'interesse e una migliore cura del nostro patrimonio potrebbero costituire un valido bacino per la promozione di nuovi posti di lavoro nell'Unione europea;
 22. approva che il 34% del bilancio globale stanziato per il programma "Cultura 2000" sia attribuito al patrimonio definito in senso lato: il patrimonio intellettuale e non intellettuale, il patrimonio mobiliare e immobiliare (musei e collezioni, biblioteche, archivi, compresi gli archivi fotografici e gli archivi audiovisivi concernenti opere culturali), il patrimonio archeologico e subacqueo, il patrimonio architettonico nonché tutti i siti e paesaggi culturali (beni culturali e naturali);
 23. chiede alla Commissione di esaminare, prima di approvare azioni finanziate a titolo dei Fondi strutturali, le ripercussioni che dette azioni possono avere sul patrimonio culturale e naturale dei paesi dell'Unione europea;
 24. invita la Commissione e gli Stati membri a studiare, in collaborazione con l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, la possibilità di realizzare un dispositivo giuridico e fiscale internazionale che agevoli le forme di mecenatismo a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale;
 25. ritiene che al tal fine potrebbe essere istituita una task-force costituita da rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO;
 26. invita gli Stati membri a contribuire alla diffusione delle informazioni e alla pubblicazione di elementi di riflessione sulle esperienze e sulle ricerche intraprese per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale, linguistico e naturale;
 27. chiede che venga accordata un'attenzione particolare al danno irreparabile causato al nostro patrimonio archeologico dalla costruzione grandi edifici su rovine antiche e sottolinea che lo sviluppo non è incompatibile con la protezione dei siti archeologici e il loro recupero per il pubblico;
 28. sottolinea che il patrimonio rurale è costituito da un mosaico di paesaggi, siti, habitat e aree d'interesse particolare quali le zone umide, le foreste e le siepi antiche e invita la Commissione e il Consiglio ad applicare direttive e buone pratiche in tale settore; ritiene che analoga attenzione vada dimostrata per le zone di montagna in Europa, che hanno già avuto un primo riconoscimento con la Convenzione alpina;
 29. chiede alla Commissione e agli Stati membri di vigilare affinché vi sia la garanzia che nessuna opera, di carattere pubblico o privato, da realizzare in territorio comunitario, riceva il sostegno di fondi comunitari se vi è la prova che la sua esecuzione comporta la distruzione di elementi significativi del patrimonio culturale, storico o artistico;
 30. chiede alla Commissione di accelerare gli studi e le indagini relativi alle denunce che riceve in relazione a violazioni della direttiva VIA, nonché - se del caso - i procedimenti d'infrazione, al fine di garantire la protezione del patrimonio culturale che potrebbe essere minacciato;
 31. invita gli Stati membri ad incoraggiare, a livello dell'insegnamento elementare, la sensibilizzazione degli alunni agli aspetti relativi alla protezione e alla conservazione del patrimonio culturale, linguistico e naturale;
 32. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e all'UNESCO.

INDICE

	<i>pag.</i>
1. - Introduzione.	1
2. - Il contributo della cultura allo sviluppo economico.	2
3. - Il turismo nelle aree urbane.	3
4. - Innescare un processo dinamico di sviluppo integrato del turismo culturale urbano: a) concezione; b) attuazione, c) partenariato	4
5. - I servizi offerti ai turisti.	5
6. - Considerazioni conclusive.	6
Riferimenti bibliografici	7

DOCUMENTI

- INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA STATO E REGIONE PUGLIA ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA	8
- RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2003 sulla collaborazione tra le istituzioni culturali nel campo dei musei	28
- LINEE GUIDA del Comitato Consultivo per i beni culturali presso la Commissione europea Protezione dei beni culturali nella Comunità Orientamenti per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti TAXUD/1062/2001-def. Rev.2 - Tasse e Dogane 30 gennaio 2003	30
- RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2002 su un nuovo piano di lavoro concernente la cooperazione europea nell'ambito della cultura	34
- DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1993 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (testo consolidato)	36
- Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale negli Stati dell'Unione europea (2000/2036 (INI)) Patrimonio mondiale, culturale e naturale A5-0382/2000	44